

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 121

38° anno

1° giugno 1995

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1226/95 della Commissione, del 30 maggio 1995, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 1
- Regolamento (CE) n. 1227/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero 7
- Regolamento (CE) n. 1228/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali 10
- Regolamento (CE) n. 1229/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 13
- Regolamento (CE) n. 1230/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la cinquantunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1021/94 15
- Regolamento (CE) n. 1231/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Finlandia e in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie finlandesi portoghesi 16
- Regolamento (CE) n. 1232/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 17
- Regolamento (CE) n. 1233/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 19
- Regolamento (CE) n. 1234/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone 21

Prezzo : 18 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 1235/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	23
Regolamento (CE) n. 1236/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	27
* Regolamento (CE) n. 1237/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, relativo alle modalità di applicazione dello stabilizzatore delle rese utilizzate per il calcolo di pagamenti compensativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1765/92	29
* Regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali	31
* Regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali	37
* Regolamento (CE) n. 1240/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, che fissa, per il mese di giugno 1995, il livello massimo del prezzo di ritiro per i pomodori di serra	60
* Regolamento (CE) n. 1241/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, che riduce i prezzi di base e d'acquisto dei cavolfiori, delle pesche, delle nettarine e dei limoni per il mese di giugno 1995 in conseguenza del superamento del limite d'intervento fissato per la campagna 1994/95	61
* Regolamento (CE) n. 1242/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, che fissa per il mese di giugno 1995 il prezzo minimo di acquisto dei limoni conferiti all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione	63
* Regolamento (CE) n. 1243/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 586/93, recante deroga a talune disposizioni in materia di tenore di acidità volatile di taluni vini	64
* Regolamento (CE) n. 1244/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 1431/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni di pollame, del regime di importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio	65
Regolamento (CE) n. 1245/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate il 31 maggio 1995 per gli scambi con la Spagna nel settore delle carni bovine	66
Regolamento (CE) n. 1246/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	67
Regolamento (CE) n. 1247/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	69
Regolamento (CE) n. 1248/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	71
Regolamento (CE) n. 1249/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	72

Regolamento (CE) n. 1250/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato 74

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

95/187/CE:

* **Decisione della Commissione, del 31 maggio 1995, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di movimenti per orologi originari della Malaysia e della Thailandia 76**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1226/95 DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 1995****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽²⁾, del Consiglio che stabilisce il codice doganale comunitario modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3254/94 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici all'allegato n. 26 del presente regolamento; che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1995.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 346 del 31. 12. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
1.10	Patate di primizia 0701 90 51 0701 90 59	a)	49,60	648,12	92,18	360,37	14 983,82	8 016,76
		b)	282,93	325,72	40,48	109 704,09	103,19	9 699,71
		c)	484,45	1 894,09	41,46			
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a)	35,53	464,36	66,04	258,20	10 735,64	5 743,86
		b)	202,72	233,38	29,01	78 600,98	73,93	6 949,66
		c)	347,10	1 357,08	29,71			
1.40	Agli 0703 20 00	a)	133,59	1 745,70	248,28	970,65	40 358,78	21 593,07
		b)	762,08	877,33	109,04	295 486,88	277,94	26 126,07
		c)	1 304,85	5 101,71	111,68			
1.50	Porri ex 0703 90 00	a)	42,20	551,47	78,43	306,63	12 749,34	6 821,25
		b)	240,74	277,15	34,45	93 344,29	87,80	8 253,22
		c)	412,20	1 611,63	35,28			
1.60	Cavolfiori ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	a)	129,66	1 694,38	240,98	942,12	39 172,49	20 958,37
		b)	739,68	851,55	105,84	286 801,44	269,77	25 358,12
		c)	1 266,50	4 951,75	108,40			
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a)	53,71	701,88	99,82	390,26	16 226,70	8 681,74
		b)	306,40	352,74	43,84	118 803,83	111,75	10 504,28
		c)	524,63	2 051,20	44,90			
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a)	40,08	523,72	74,49	291,20	12 107,88	6 478,05
		b)	228,63	263,21	32,71	88 647,88	83,38	7 837,98
		c)	391,46	1 530,55	33,50			
1.90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica) ex 0704 90 90	a)	79,26	1 035,76	147,31	575,91	23 945,79	12 811,67
		b)	452,16	520,54	64,70	175 319,16	164,91	15 501,20
		c)	774,20	3 026,96	66,26			
1.100	Cavoli cinese ex 0704 90 90	a)	77,56	1 013,59	144,16	563,58	23 433,25	12 537,44
		b)	442,48	509,40	63,31	171 566,58	161,38	15 169,40
		c)	757,63	2 962,17	64,84			
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 10 0705 11 90	a)	156,73	2 048,13	291,30	1 138,81	47 350,80	25 333,99
		b)	894,11	1 029,33	127,93	346 678,92	326,09	30 652,31
		c)	1 530,91	5 985,57	131,03			
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a)	21,82	285,14	40,55	158,55	6 592,19	3 527,01
		b)	124,48	143,30	17,81	48 264,75	45,40	4 267,42
		c)	213,13	833,31	18,24			
1.130	Carote ex 0706 10 00	a)	40,76	532,68	75,76	296,18	12 314,98	6 588,86
		b)	232,54	267,71	33,27	90 164,17	84,81	7 972,05
		c)	398,16	1 556,72	34,08			
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a)	39,42	515,14	73,27	286,43	11 909,45	6 371,89
		b)	224,88	258,89	32,18	87 195,07	82,02	7 709,53
		c)	385,05	1 505,46	32,96			
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 10 0708 10 90	a)	286,92	3 749,44	533,26	2 084,78	86 683,26	46 377,95
		b)	1 636,81	1 884,35	234,20	634 651,59	596,96	56 113,99
		c)	2 802,58	10 957,54	239,87			

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
1.170	Fagioli :							
1.170.1	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 10 ex 0708 20 90	a) b) c)	117,94 672,80 1 151,98	1 541,17 774,55 4 504,01	219,19 96,27 98,59	856,93 260 868,31	35 630,44 245,38	19 063,28 23 065,20
1.170.2	Haricots (<i>Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressussavi</i>) ex 0708 20 10 ex 0708 20 90	a) b) c)	133,19 759,83 1 301,00	1 740,55 874,75 5 086,67	247,55 108,72 111,35	967,79 294 615,37	40 239,75 277,12	21 529,39 26 049,01
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	92,83 529,57 906,75	1 213,09 609,66 3 545,21	172,53 75,77 77,61	674,51 205 335,32	28 045,52 193,14	15 005,13 18 155,13
1.190	Carciofi 0709 10 10 0709 10 20 0709 10 30	a) b) c)	115,68 659,93 1 129,94	1 511,69 759,73 4 417,85	215,00 94,42 96,71	840,54 255 878,38	34 948,89 240,68	18 698,63 22 624,00
1.200	Asparagi :							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	334,78 1 909,86 3 270,10	4 374,91 2 198,70 12 785,47	622,22 273,27 279,88	2 432,56 740 523,48	101 143,67 696,55	54 114,68 65 474,87
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	297,63 1 697,91 2 907,20	3 889,40 1 954,69 11 366,58	553,17 242,94 248,82	2 162,60 658 342,68	89 919,08 619,25	48 109,21 58 208,69
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	146,25 834,30 1 428,51	1 911,13 960,48 5 585,20	271,81 119,37 122,26	1 062,64 323 489,95	44 183,55 304,28	23 639,43 28 602,01
1.220	Sedani da coste (<i>Apium graveolens, var. dulce</i>) ex 0709 40 00	a) b) c)	72,45 413,29 707,64	946,71 475,79 2 766,73	134,65 59,13 60,56	526,40 160 246,49	21 887,11 150,73	11 710,21 14 168,51
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	963,14 5 494,48 9 407,79	12 586,22 6 325,45 36 782,61	1 790,07 786,16 805,19	6 998,24 2 130 417,52	290 980,97 2 003,90	155 682,91 188 365,14
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	131,21 748,54 1 281,67	1 714,69 861,75 5 011,09	243,87 107,10 109,70	953,41 290 238,14	39 641,89 273,00	21 209,51 25 661,99
1.250	Finocchi 0709 90 50	a) b) c)	73,55 419,59 718,42	961,14 483,04 2 808,90	136,70 60,04 61,49	534,42 162 688,92	22 220,71 153,03	11 888,70 14 384,47
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	47,44 270,64 463,40	619,95 311,57 1 811,79	88,17 38,72 39,66	344,71 104 937,12	14 332,73 98,71	7 668,41 9 278,23
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea spp.</i>), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	83,78 477,94 818,35	1 094,83 550,23 3 199,58	155,71 68,39 70,04	608,75 185 317,17	25 311,36 174,31	13 542,28 16 385,19
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	49,09 280,05 479,51	641,52 322,41 1 874,81	91,24 40,07 41,04	356,70 108 587,28	14 831,29 102,14	7 935,15 9 600,96
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	a) b) c)	132,39 755,26 1 293,17	1 730,07 869,48 5 056,05	246,06 108,06 110,68	961,96 292 842,27	39 997,57 275,45	21 399,81 25 892,24

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
		a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	126,39 721,01 1 234,53	1 651,62 830,05 4 826,78	234,90 103,16 105,66	918,34 279 562,83	38 183,81 262,96	20 429,40 24 718,11
2.60	Arance dolci, fresche :							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 01 0805 10 11 0805 10 21 0805 10 32 0805 10 42 0805 10 51	a) b) c)	71,44 407,55 697,81	933,57 469,18 2 728,32	132,78 58,31 59,72	519,09 158 021,71	21 583,24 148,64	11 547,63 13 971,81
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 05 0805 10 15 0805 10 25 0805 10 34 0805 10 44 0805 10 55	a) b) c)	47,94 273,48 468,26	626,46 314,84 1 830,80	89,10 39,13 40,08	348,33 106 038,45	14 483,16 99,74	7 748,89 9 375,60
2.60.3	— altre 0805 10 09 0805 10 19 0805 10 29 0805 10 36 0805 10 46 0805 10 59	a) b) c)	22,94 130,87 224,07	299,78 150,66 876,09	42,64 18,72 19,18	166,68 50 742,13	6 930,56 47,73	3 708,04 4 486,47
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi :							
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 11 ex 0805 20 21	a) b) c)	93,71 534,61 915,38	1 224,64 615,47 3 578,96	174,17 76,49 78,35	680,93 207 290,24	28 312,53 194,98	15 147,99 18 327,98
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 13 ex 0805 20 23	a) b) c)	47,27 269,69 461,76	617,77 310,47 1 805,40	87,86 38,59 39,52	343,49 104 567,06	14 282,19 98,36	7 641,37 9 245,51
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 15 ex 0805 20 25	a) b) c)	51,89 296,02 506,85	678,09 340,79 1 981,69	96,44 42,36 43,38	377,04 114 778,09	15 676,85 107,96	8 387,55 10 148,33
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 17 ex 0805 20 19 ex 0805 20 27 ex 0805 20 29	a) b) c)	31,57 180,09 308,35	412,53 207,32 1 205,60	58,67 25,77 26,39	229,38 69 827,06	9 537,26 65,68	5 102,70 6 173,90
2.80	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi 0805 30 20	a) b) c)	47,05 268,41 459,57	614,84 309,00 1 796,83	87,45 38,40 39,33	341,86 104 071,14	14 214,45 97,89	7 605,13 9 201,66
2.85	Limette (Citrus aurantifolia), fresche ex 0805 30 90	a) b) c)	142,05 810,37 1 387,54	1 856,32 932,93 5 424,99	264,01 115,95 118,76	1 032,16 314 211,04	42 916,20 295,55	22 961,36 27 781,60

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
		a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi :							
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 10 ex 0805 40 90	a) b) c)	41,97 239,44 409,97	548,48 275,65 1 602,90	78,01 34,26 35,09	304,97 92 838,86	12 680,30 87,33	6 784,32 8 208,53
2.90.2	— rosei ex 0805 40 10 ex 0805 40 90	a) b) c)	55,87 318,71 545,70	730,07 366,91 2 133,58	103,83 45,60 46,71	405,93 123 575,23	16 878,40 116,24	9 030,41 10 926,15
2.100	Uva da tavola 0806 10 21 0806 10 29 0806 10 30 0806 10 61 0806 10 69	a) b) c)	151,52 864,41 1 480,06	1 980,10 995,14 5 786,74	281,62 123,68 126,67	1 100,98 335 162,85	45 777,89 315,26	24 492,44 29 634,10
2.110	Cocomeri 0807 10 10	a) b) c)	54,68 311,95 534,13	714,58 359,13 2 088,33	101,63 44,63 45,71	397,33 120 954,51	16 520,45 113,77	8 838,90 10 694,44
2.120	Meloni :							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 10 90	a) b) c)	40,45 230,74 395,08	528,56 265,64 1 544,70	75,17 33,02 33,81	293,89 89 467,63	12 219,85 84,15	6 537,96 7 910,46
2.120.2	— altri ex 0807 10 90	a) b) c)	114,55 653,48 1 118,91	1 496,93 752,31 4 374,70	212,90 93,50 95,76	832,33 253 379,09	34 607,53 238,33	18 515,99 22 403,02
2.130	Mele 0808 10 51 0808 10 53 0808 10 59 0808 10 61 0808 10 63 0808 10 69	a) b) c)	62,02 353,83 605,84	810,52 407,34 2 368,70	115,28 50,63 51,85	450,67 137 193,10	18 738,38 129,05	10 025,56 12 130,20
2.140	Pere :							
2.140.1	Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>) 0808 20 31 0808 20 37 0808 20 41	a) b) c)	131,24 748,69 1 281,93	1 715,04 861,92 5 012,11	243,92 107,13 109,72	953,60 290 296,98	39 649,93 273,06	21 213,81 25 667,19
2.140.2	altri 0808 20 31 0808 20 37 0808 20 41	a) b) c)	68,84 392,73 672,44	899,63 452,13 2 629,13	127,95 56,19 57,55	500,22 152 276,83	20 798,58 143,23	11 127,82 13 463,86
2.150	Albicocche 0809 10 10 0809 10 50	a) b) c)	287,20 1 638,40 2 805,32	3 753,10 1 886,19 10 968,24	533,78 234,43 240,10	2 086,81 635 271,16	86 767,88 597,54	46 423,23 56 168,77
2.160	Ciliege 0809 20 11 0809 20 19 0809 20 21 0809 20 29 0809 20 71 0809 20 79	a) b) c)	87,78 500,76 857,42	1 147,10 576,50 3 352,34	163,15 71,65 73,38	637,82 194 164,97	26 519,83 182,63	14 188,85 17 167,49

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.170	Pesche ex 0809 30 19 ex 0809 30 59	a)	56,79	742,11	105,55	412,63	17 156,74	9 179,33
		b)	323,96	372,96	46,35	125 613,10	118,15	11 106,33
		c)	554,70	2 168,77	47,48			
2.180	Pesche noci 0809 30 11 0809 30 51	a)	194,87	2 546,56	362,18	1 415,95	58 873,87	31 499,16
		b)	1 111,69	1 279,82	159,06	431 045,13	405,45	38 111,72
		c)	1 903,47	7 442,19	162,91			
2.190	Prugne 0809 40 10 0809 40 40	a)	133,19	1 740,49	247,54	967,76	40 238,45	21 528,69
		b)	759,81	874,72	108,72	294 605,86	277,11	26 048,17
		c)	1 300,96	5 086,50	111,35			
2.200	Fragole 0810 10 10 0810 10 90	a)	348,95	4 560,05	648,55	2 535,50	105 423,76	56 404,64
		b)	1 990,68	2 291,74	284,83	771 860,17	726,02	68 245,57
		c)	3 408,49	13 326,51	291,72			
2.205	Lamponi 0810 20 10	a)	751,50	9 820,53	1 396,72	5 460,45	227 040,99	121 473,24
		b)	4 287,13	4 935,50	613,41	1 662 280,87	1 563,56	146 973,90
		c)	7 340,53	28 700,02	628,26			
2.210	Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus ») 0810 40 30	a)	194,02	2 535,43	360,60	1 409,76	58 616,74	31 361,59
		b)	1 106,84	1 274,23	158,37	429 162,54	403,68	37 945,27
		c)	1 895,15	7 409,68	162,20			
2.220	Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 90 10	a)	86,15	1 125,86	160,12	626,00	26 028,68	13 926,07
		b)	491,49	565,82	70,32	190 569,00	179,25	16 849,54
		c)	841,54	3 290,26	72,03			
2.230	Melegrane ex 0810 90 85	a)	87,74	1 146,58	163,07	637,52	26 507,75	14 182,38
		b)	500,54	576,24	71,62	194 076,49	182,55	17 159,66
		c)	857,03	3 350,82	73,35			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	370,13	4 836,83	687,92	2 689,39	111 822,75	59 828,28
		b)	2 111,51	2 430,84	302,12	818 710,38	770,09	72 387,92
		c)	3 615,37	14 135,40	309,43			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	534,33	6 982,62	993,10	3 882,51	161 431,39	86 370,28
		b)	3 048,25	3 509,25	436,15	1 181 920,09	1 111,73	104 501,84
		c)	5 219,28	20 406,38	446,71			

REGOLAMENTO (CE) N. 1227/95 DELLA COMMISSIONE**del 31 maggio 1995****che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere calcolato, se del caso, forfettariamente, in funzione del tenore di saccarosio, o di altri zuccheri convertiti in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78⁽⁴⁾, l'importo di base del prelievo per 100 kg di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 kg di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno della fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,73 ECU da tale media;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno

del mese successivo al mese di validità dell'importo di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,73 ECU dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che è servito per il calcolo dell'importo di base; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due suddetti prezzi d'entrata, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 837/68;

considerando che il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g) del regolamento (CEE) n. 1785/81 è composto, a norma del paragrafo 6 dell'articolo 16, di un elemento mobile e di un elemento fisso: l'elemento fisso è pari, per 100 kg di sostanza secca, ad un decimo dell'importo dell'elemento fisso stabilito conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, punto B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, per la fissazione del prelievo all'importazione dei prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 90 50, l'elemento mobile è pari, per 100 kg di sostanza secca, al centuplo dell'importo di base del prelievo all'importazione applicabile a decorrere dal primo di ogni mese per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera d) dell'articolo 1 di cui sopra; che il prelievo deve essere fissato ogni mese;

considerando che, a seguito della modifica dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e in osservanza dall'articolo 16 del medesimo regolamento, un prelievo viene applicato all'importazione di sciroppo di inulina; che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 6 bis del ripetuto regolamento, tale prelievo è pari, per 100 kg di sostanza secca, al prelievo fissato conformemente al paragrafo 6 dello stesso articolo, previa applicazione del coefficiente 1,9;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹⁾, alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽³⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle presenti disposizioni porta a fissare i prelievi all'importazione dei prodotti in parola come figura nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati come figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁵⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1995, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione ⁽¹⁾	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca ⁽¹⁾
1702 20 10	0,5055	—
1702 20 90	0,5055	—
1702 30 10	—	62,23
1702 40 10	—	62,23
1702 60 10	—	62,23
1702 60 90 10 ⁽²⁾	—	118,24
1702 60 90 90 ⁽³⁾	0,5055	—
1702 90 30	—	62,23
1702 90 60	0,5055	—
1702 90 71	0,5055	—
1702 90 80	—	118,24
1702 90 99	0,5055	—
2106 90 30	—	62,23
2106 90 59	0,5055	—

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽²⁾ Codice Taric: sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce si considera «sciroppo di inulina» il prodotto ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruzzosi.

⁽³⁾ Codice Taric: NC 1702 60 90, altra che sciroppo di inulina.

REGOLAMENTO (CE) N. 1228/95 DELLA COMMISSIONE**del 31 maggio 1995****che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per le restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2529/94⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/68, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regola-

mento (CE) n. 1101/95 della Commissione, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento; che l'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e degli aspetti economici delle esportazioni previste; che, per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/75⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1714/88⁽⁹⁾ e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 13 ter del regolamento (CEE) n. 394/70;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 269 del 20. 10. 1994, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽²⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95⁽⁴⁾;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che esse possono essere modificate nell'intervallo;

considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁵⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea

e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 40 10 100	43,46 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1702 60 10 000	43,46 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1702 60 90 200	82,57 ⁽³⁾ ⁽³⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 60 90 800	0,4346 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 90 30 000	43,46 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 90 60 000	0,4346 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1702 90 71 000	0,4346 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1702 90 99 900	0,4346 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
2106 90 30 000	43,46 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
2106 90 59 000	0,4346 ⁽¹⁾ ⁽³⁾

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CEE) n. 394/70]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

⁽⁴⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

⁽⁵⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 13 ter del regolamento (CEE) n. 394/70.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1229/95 DELLA COMMISSIONE**del 31 maggio 1995****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2529/94⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁸⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽¹⁰⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95⁽¹²⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 269 del 20. 10. 1994, pag. 14.⁽⁸⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.⁽⁹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽¹¹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽¹²⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione (1)
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	39,98 (1)
1701 11 90 910	39,68 (1)
1701 11 90 950	(2)
1701 12 90 100	39,98 (1)
1701 12 90 910	39,68 (1)
1701 12 90 950	(2)
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,4346
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	43,46
1701 99 10 910	43,46
1701 99 10 950	43,46
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,4346

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 766/68.

(2) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

(3) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

REGOLAMENTO (CE) N. 1230/95 DELLA COMMISSIONE**del 31 maggio 1995****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la cinquantunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1021/94**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),
considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1021/94 della Commissione, del 29 aprile 1994, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 820/95⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;
considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1021/94 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;
considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la cinquantunesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;
considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁵⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea

e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la cinquantunesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1021/94 modificato, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 46,547 ECU/100 kg.
2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 83 del 13. 4. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 1231/95 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1995

che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Finlandia e in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie finlandesi portoghesi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 16 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede l'applicazione, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, di un prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di determinati quantitativi di zucchero greggio originario di taluni paesi terzi, destinati alle raffinerie portoghesi;

considerando che, a norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prelievo ridotto è pari:

- al prezzo d'intervento dello zucchero greggio di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore al momento dell'importazione diminuito
- di un importo pari alla media dei prezzi « spot » dello zucchero greggio quotati alla borsa di Londra, se del caso resi allo stadio cif, durante i primi venti giorni del mese immediatamente precedente a quello per il quale è fissato il prelievo ridotto;

considerando che, a norma del citato articolo 16 bis, paragrafo 5, il prelievo ridotto deve essere fissato ogni mese per il mese successivo;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3300/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante disposizioni transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione dell'Austria, della

Finlandia e della Svezia⁽³⁾, nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1995, il prelievo ridotto per la Finlandia di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81 è quello determinato, fissato e applicato conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5 del citato articolo 16 bis per il Portogallo;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95⁽⁷⁾;

considerando che, in conseguenza dell'applicazione di tutte le disposizioni sopra richiamate, il prelievo ridotto all'importazione dello zucchero greggio in causa deve essere fissato come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Finlandia e in Portogallo dei quantitativi di zucchero greggio della qualità tipo di cui all'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81, destinato alla raffinazione (codici NC 1701 11 10 e 1701 12 10), è fissato a 26,60 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 39.
⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
⁽⁷⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 1232/95 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 1995
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,
considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1134/95 della Commissione⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1148/95⁽³⁾;
considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore;
considerando che il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;
considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) a eccezione del malto del regolamento (CEE) n. 1766/92, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 112 del 19. 5. 1995, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 114 del 20. 5. 1995, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁷⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1995, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		6	7	8	9	10	11	12
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 400	01	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 100	01	0	- 35,00	- 35,00	- 35,00	- 35,00	—	—
1101 00 15 130	01	0	- 35,00	- 35,00	- 35,00	- 35,00	—	—
1101 00 15 150	01	0	- 35,00	- 35,00	- 35,00	- 35,00	—	—
1101 00 15 170	01	0	- 35,00	- 35,00	- 35,00	- 35,00	—	—
1101 00 15 180	01	0	- 35,00	- 35,00	- 35,00	- 35,00	—	—
1101 00 15 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 500	01	0	- 35,00	- 35,00	- 35,00	- 35,00	—	—
1102 10 00 700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 400	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue :

01 tutti i paesi terzi.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1233/95 DELLA COMMISSIONE**del 31 maggio 1995****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽³⁾,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 502/95 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 30 maggio 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 502/95 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 50 del 7. 3. 1995, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	109,87 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	109,87 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	62,34 ⁽¹⁾ ⁽¹¹⁾
1001 90 91	95,23
1001 90 99	95,23 ^(*) ⁽¹¹⁾
1002 00 00	144,19 ⁽⁶⁾
1003 00 10	107,99
1003 00 90	107,99 ^(*)
1004 00 00	106,57
1005 10 90	109,87 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	109,87 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 90 90	116,14 ^(*)
1008 10 00	60,36 ^(*)
1008 20 00	64,94 ^(*) ^(*)
1008 30 00	0 ⁽⁷⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	0
1101 00 11	178,91 ^(*)
1101 00 15	178,91 ^(*)
1101 00 90	178,91 ^(*)
1102 10 00	247,45
1103 11 10	138,13
1103 11 90	206,50
1107 10 11	182,65
1107 10 19	139,80
1107 10 91	205,36 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	156,77 ^(*)
1107 20 00	180,52 ⁽¹⁰⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 2,186 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 modificato o (CE) n. 335/94 modificato, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 6,569 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(11) Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 1234/95 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 1995
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, quando il prezzo d'obiettivo è superiore al prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato, dev'essere concessa un'integrazione al cotone non sgranato raccolto nella Comunità ;

considerando che tale integrazione è uguale alla differenza tra questi due prezzi ;

considerando che a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, terza frase del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di integrazione per il cotone ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/93 ⁽⁵⁾, può essere presentata una domanda di integrazione nel corso dei mesi di giugno e luglio 1995, sia per la campagna 1994/95, sia per la campagna 1995/96 che è pertanto opportuno fissare per questi due mesi l'ammontare dell'integrazione applicabile per le due campagne considerate ;

considerando che, in assenza di un prezzo di obiettivo del cotone applicabile per la campagna 1995/96, è stato possibile calcolare sole in via provvisoria l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per detta campagna, in base alle ultime proposte di prezzo presentate dalla Commissione al Consiglio per la campagna 1995/96 ; che tale importo sarà quindi applicato solo in via provvisoria e dovrà essere confermato o sostituito non appena sarà noto il prezzo per la campagna 1995/96 ;

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1964/87 del

Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime di aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2760/94 ⁽⁷⁾, le integrazioni per il cotone per la campagna 1995/96 sono ridotte, da un lato, di 7,102 ECU/100 kg, importo fissato dal regolamento (CE) n. 2150/94 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3012/94 ⁽⁹⁾, e, dall'altro, della riduzione fissata tenendo conto del prevedibile superamento del quantitativo massimo garantito di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1964/87 ; che, tenendo conto di tali condizioni, l'importo dell'integrazione è stato calcolato in via provvisoria in base ad una riduzione provvisoria globale di 33,078 ECU/100 kg ;

considerando che il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato viene determinato tenendo conto del rendimento stimato in semi di cotone ed in cotone sgranato del raccolto comunitario, a costi netti di sgranatura, periodicamente, a partire dal prezzo del mercato constatato per il cotone sgranato e per i semi di cotone ;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per questi due prodotti viene determinato conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81 ;

considerando che, qualora non fosse possibile determinare come indicato più sopra il prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato, detto prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo determinato ;

considerando che il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è pari alla somma dei valori del cotone sgranato e dei semi di cotone definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1201/89, somma di cui sono detratte le spese di sgranatura ;

considerando che i valori di cui sopra vengono stabiliti in base a prezzi determinati conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1201/89 ; che il prezzo del mercato mondiale viene determinato in base alle effettive possibilità di acquisto più favorevoli, eccettuate le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate rappresentative dell'effettiva tendenza del mercato ;

considerando che, per le offerte e le quotazioni che non rispondono alle condizioni sopra indicate, occorre procedere ai necessari adattamenti ;

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 28. 7. 1993, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 294 del 15. 11. 1994, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 228 dell'1. 9. 1994, pag. 31.

⁽⁹⁾ GU n. L 320 del 13. 12. 1994, pag. 9.

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81, se per determinare il prezzo del mercato mondiale dei semi di cotone non si può tener conto di offerte e quotazioni di alcun genere, detto prezzo è calcolato in base alle offerte e quotazioni più favorevoli rilevate per i semi di cotone sul mercato comunitario, oppure, qualora dette offerte e quotazioni non possano essere stabilite, in base al valore dei prodotti ottenuti dalla trasformazione dei semi stessi nella Comunità, previa detrazione del costo di trasformazione; che tale valore è calcolato a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽²⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95⁽⁴⁾;

considerando che l'integrazione dev'essere fissata una volta al mese in modo da garantirne l'applicazione dal primo giorno del mese che segue la data della fissazione; che essa può essere modificata nel frattempo;

considerando che, dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che l'integrazione per il cotone dev'essere fissata conformemente al presente regolamento;

considerando che la Commissione ha presentato una proposta al Consiglio relativa all'adattamento del regime

di integrazione per il cotone; che tale proposta prevede, in particolare, alcune modifiche del metodo di determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e del sistema degli stabilizzatori e fissa un prezzo di obiettivo per la campagna 1995/96; che qualora la proposta sia adottata dal Consiglio e si applichi alla campagna 1995/96, l'importo dell'integrazione dovrà essere sostituito da un importo calcolato conformemente alle nuove disposizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a:

- 45,049 ECU/100 kg per la campagna 1994/95,
- 54,766 ECU/100 kg per la campagna 1995/96.

2. Tuttavia, l'importo dell'integrazione per la campagna 1995/96 sarà confermato o sostituito, con efficacia a decorrere dal 1° giugno 1995, per tener conto del prezzo di obiettivo del cotone applicabile durante la stessa campagna, delle conseguenze del sistema degli stabilizzatori, nonché degli eventuali adattamenti del regime.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 1235/95 DELLA COMMISSIONE**del 31 maggio 1995****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽²⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1149/94⁽⁴⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione;considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁶⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/86, sono fissati come indicato in allegato.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste del regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 116 del 23. 5. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.⁽⁶⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1995, e fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti (*)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (indicato in maiuscole) (2)
1001 10 00	Frumento (grano) duro : - utilizzato allo stato naturale : - - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - - in tutti gli altri casi - utilizzato sotto forma di : - - pellets del codice NC 1103, grani diversamente lavorati (diversi da quelli mondati, soltanto spezzati o germi) del codice NC 1104 - - grani mondati del codice NC 1104 e amido del codice NC 1108 - - germi del codice NC 1104 - - glutine del codice NC 1109 - - altre (escluse le farine del codice NC 1101 e le semole e semolini del codice NC 1103)	 1,452 2,234 3,223 4,834 1,880 — 5,371
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato : - utilizzato allo stato naturale : - - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - - in tutti gli altri casi - utilizzato sotto forma di : - - pellets del codice NC 1103, grani diversamente lavorati (diversi da quelli mondati, soltanto spezzati o germi) del codice NC 1104 - - grani mondati del codice NC 1104 e amido del codice NC 1108 - - germi del codice NC 1104 - - glutine del codice NC 1109 - - altre (escluse le farine del codice NC 1101 e le semole e semolini del codice NC 1103)	 3,491 5,371 3,223 4,834 1,880 — 5,371
1002 00 00	Segala : - utilizzata allo stato naturale - utilizzata sotto forma di : - - semole, semolini e pellets del codice NC 1103, o grani perlati del codice NC 1104 - - grani schiacciati, in fiocchi o grani mondati del codice NC 1104 - - germi del codice NC 1104 - - amido del codice NC 1108 19 90 - - glutine del codice NC 2303 10 90 - - altre (escluse le farine del codice NC 1102)	 7,702 4,621 6,932 2,602 7,434 — 7,702
1003 00 90	Orzo : - utilizzato allo stato naturale - utilizzato sotto forma di : - - farine del codice NC 1102, semole o semolini del codice NC 1103, e grani schiacciati, in fiocchi o perlati del codice NC 1104 - - pellets del codice NC 1103 - - germi del codice NC 1104 - - amido del codice NC 1108 19 90 - - glutine del codice NC 2303 10 90 - - altre	 6,657 4,660 3,994 2,602 7,434 — 6,657

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (indicato in maiuscole) ⁽²⁾
1004 00 00	Avena : – utilizzata allo stato naturale – utilizzata sotto forma di : – – pellets del codice NC 1103 e grani perlati del codice NC 1104 – – grani schiacciati, in fiocchi o mondati del codice NC 1104 – – germi del codice NC 1104 – – amido del codice NC 1108 19 90 – – glutine del codice NC 2303 10 90 – – altre	6,410 3,846 5,769 2,602 7,434 — 6,410
1005 90 00	Granturco : – utilizzato allo stato naturale – utilizzato sotto forma di : – – farine dei codici NC 1102 20 10 e 1102 20 90 – – semole e semolini del codice NC 1103 e grani schiacciati o in fiocchi del codice NC 1104 – – pellets del codice 1103 – – grani mondati o perlati del codice NC 1104 – – germi del codice NC 1104 – – amido del codice NC 1108 12 00 – – glutine del codice NC 2303 10 11 – – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽³⁾ – – altre ⁽¹⁾	7,434 5,204 5,947 4,460 6,691 2,602 7,434 2,974 7,434 7,434
1006 20	Riso semigreggio a grani tondi Riso semigreggio a grani medi Riso semigreggio a grani lunghi	24,723 22,011 22,011
ex 1006 30	Riso lavorato a grani tondi Riso lavorato a grani medi Riso lavorato a grani lunghi	31,900 31,900 31,900
1006 40 00	Rotture di riso : – utilizzato allo stato naturale – utilizzato sotto forma de : – – farine del codice NC 1102 30, semole e semolini o pellets dei codice NC 1103 – – fiocchi del codice NC 1104 19 91 – – amido del codice NC 1108 19 10 – – altre	7,200 7,200 4,320 7,200 —
1007 00 90	Sorgo	6,657
1101 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato : – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – in tutti gli altri casi	4,294 6,606
1102 10 00	Farina di segala	10,552
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro : – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e NC 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – in tutti gli altri casi	2,062 3,172
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta : – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – in tutti gli altri casi	4,294 6,606

⁽¹⁾ Le quantità dei prodotti trasformati utilizzate debbono essere moltiplicate, se del caso, per i coefficienti figuranti all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione (GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29), modificato.

⁽²⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

⁽³⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1236/95 DELLA COMMISSIONE**del 31 maggio 1995****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, lettera a) e paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f) e g) di detto regolamento, può essere concessa una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento stesso; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1149/95⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione di tali prodotti sotto forma di merci che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94 il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato mensilmente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁵⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea

e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 116 del 23. 5. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1995, che fissa modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

	— Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg —
Zucchero bianco :	43,46
Zucchero greggio :	39,98
Sciroppi di barbabietola o di canna diversi dagli sciroppi ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio, allo stato solido, contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	$43,46^{(*)} \times \frac{S^{(*)}}{100}$ oppure
	il tasso fissato sopra per 100 kg di zucchero bianco o greggio adoperato per la dissoluzione
Sciroppi sono ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio allo stato solido seguita o no da una inversione :	
Melassi :	—
Isoglucosio ⁽²⁾ :	43,46 ⁽³⁾

(¹) • S • è rappresentato, per 100 kg di sciroppo :

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

(²) Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

(³) Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

(⁴) L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

REGOLAMENTO (CE) N. 1237/95 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1995

relativo alle modalità di applicazione dello stabilizzatore delle rese utilizzate per il calcolo di pagamenti compensativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1765/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 12,

considerando che, per evitare che complessi piani di regionalizzazione comportino rese reali sensibilmente superiori alle rese storiche, il regolamento (CEE) n. 1765/92 prevede l'adeguamento dei pagamenti compensativi nel corso della campagna successiva, proporzionalmente al superamento della resa storica risultante dai piani di regionalizzazione applicati nel 1993; che è opportuno precisare la procedura da seguire per la constatazione dell'eventuale superamento e fissare, in particolare, le rese storiche di riferimento;

considerando che gli Stati membri comunicano una tabella ricapitolativa in forza del regolamento (CEE) n. 1664/93 della Commissione, del 29 giugno 1993, relativo alle informazioni che gli Stati membri devono fornire in ordine al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽²⁾; che, per il calcolo dei superamenti, possono essere utilizzati i dati;

considerando che le rese di riferimento devono corrispondere alle rese risultanti dai piani di regionalizzazione applicati nel 1993; che pertanto non è possibile fissare tali rese per i nuovi Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, gli oli e i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92:

- i prospetti ricapitolativi delle domande di aiuto e delle relative rese corrispondono alle tabelle comunicate dagli Stati membri conformemente al regolamento (CEE) n. 1664/93;

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 19.

- le rese storiche medie derivanti dai piani di regionalizzazione applicati nel 1993 sono quelle di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Ai fini del calcolo della resa media risultante dalle domande di aiuto per una data campagna:

- le superfici sono prese in considerazione previa applicazione, eventualmente, della riduzione proporzionale prevista all'articolo 2, paragrafo 6, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92 e della riduzione prevista all'articolo 3, paragrafo 1, sesto comma del medesimo;
- le superfici investite a semi oleosi, sottoposte al ritiro quinquennale previsto dal regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio⁽³⁾, nonché le superfici di seminativi dichiarate superfici foraggere ai fini dei premi bovini e ovini si considera che ricevano una compensazione in base alla resa media cerealicola della regione.

Articolo 3

La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1765/92, procede prima del 31 maggio di ogni anno all'esame comparato dei dati indicati agli articoli 1 e 2 del presente regolamento e fisserà i necessari coefficienti correttori.

Articolo 4

I coefficienti di cui all'articolo 3 si applicano a tutti i pagamenti compensativi dello Stato membro o della regione cui si riferisce la superficie di base, esclusi gli importi di cui all'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1994/1995.

⁽³⁾ GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

RESE MEDIE STORICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1765/92

Belgio	6,24
Danimarca	5,22
Germania	
— Schleswig-Holstein	6,81
— Hamburg	6,01
— Niedersachsen	5,33
— Bremen	5,34
— Nordrhein-Westfalen	5,81
— Hessen	5,50
— Rheinland-Pfalz	4,78
— Baden-Württemberg	5,48
— Bayern	5,94
— Saarland	4,38
— Berlin	4,52
— Brandenburg	4,52
— Mecklenburg-Vorpommern	5,45
— Sachsen	6,23
— Sachsen-Anhalt	6,14
— Thüringen	6,13
Grecia	3,39
Spagna	2,64
Francia	6,02
Irlanda	6,08
Italia	3,78
Lussemburgo	4,26
Paesi Bassi	6,66
Portogallo	2,90
Regno Unito	5,83

REGOLAMENTO (CE) N. 1238/95 DELLA COMMISSIONE**del 31 maggio 1995****recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio
riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 113,

considerando che l'attuazione del regolamento (CE) n. 2100/94 (nel prosieguo: « il regolamento di base ») spetta all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (in prosieguo: « l'Ufficio »); che le entrate dell'Ufficio devono essere in linea di massima sufficienti a garantire il pareggio del bilancio dell'Ufficio; che tali entrate sono costituite dal gettito delle tasse riscosse dall'Ufficio per coprire le spese degli atti contemplati dal regolamento di base e dal regolamento (CE) n. 1239/95 del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali⁽²⁾, (nel prosieguo: « il regolamento di procedura ») nonché dalle tasse annuali da pagarsi per la durata della privativa comunitaria per le varietà vegetali;

considerando che le spese relative alla fase di avviamento dell'Ufficio durante il periodo transitorio di cui all'articolo 113, paragrafo 3, lettera b) del regolamento di base possono essere coperte mediante una sovvenzione iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee; che, a norma della stessa disposizione, detto periodo può essere prorogato di un anno;

considerando che la proroga del periodo transitorio deve essere disposta qualora non sia maturata un'esperienza sufficiente per fissare congruamente l'importo delle tasse in modo da garantire l'autofinanziamento dell'Ufficio salvaguardando nel contempo i vantaggi del sistema comunitario di tutela delle varietà vegetali; che tale esperienza può essere acquisita soltanto in base al numero di domande di privativa comunitaria per le varietà vegetali, agli importi versati agli uffici d'esame e alla durata effettiva delle privative concesse;

considerando che l'importo delle tasse deve essere fissato in base al principio della sana gestione finanziaria dell'Ufficio, tenendo conto in particolare dei criteri di economicità ed efficienza;

considerando che ai fini di una gestione semplificata da parte del personale dell'Ufficio, le tasse devono essere determinate, applicate e pagate nella valuta adottata nel bilancio dell'ufficio;

considerando che la tassa per il disbrigo della domanda deve essere una tassa uniforme, destinata a coprire unicamente le spese relative alle domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali inoltrate presso l'Ufficio e concernenti qualsiasi specie vegetale;

considerando che la scadenza per il pagamento della tassa relativa al disbrigo della domanda, fissata a norma dell'articolo 51 del regolamento, deve corrispondere al periodo intercorrente tra l'atto del pagamento e il suo effettivo ricevimento da parte dell'Ufficio, onde consentire un rapido rimborso delle spese già sostenute dall'Ufficio e, d'altro canto, facilitare l'inoltro delle domande quando il richiedente si trova a grande distanza dall'Ufficio;

considerando che il totale delle tasse esigibili per l'esecuzione dell'esame tecnico deve coprire, in linea massima, il totale delle indennità versate dall'Ufficio agli uffici d'esame; che le spese per la conservazione della collezione di riferimento non devono essere coperte necessariamente tramite la sola tassa d'esame; che l'importo di quest'ultima dovrebbe essere differenziato secondo tre gruppi di specie vegetali, alla luce dell'esperienza acquisita nel quadro dei regimi nazionali di tutela delle nuove varietà vegetali;

considerando che le tasse annuali esigibili per tutta la durata della privativa comunitaria per le varietà vegetali, pur costituendo una fonte complementare di entrate per l'Ufficio, deve coprire, tra l'altro, le spese inerenti alla verifica tecnica delle varietà successiva alla concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e deve essere quindi differenziata allo stesso modo della tassa d'esame;

considerando che la tassa di ricorso deve essere uniforme per poter coprire la maggior parte delle spese relative ai procedimenti di ricorso, eccetto quelle relative all'esame tecnico ai sensi degli articoli 55 e 56 del regolamento di base o quelle inerenti all'assunzione di prove; che la fissazione di due date diverse per il pagamento della tassa di ricorso è intesa ad indurre il ricorrente a riconsiderare il ricorso alla luce della decisione presa dall'Ufficio a norma dell'articolo 70, paragrafo 2 del regolamento di base;

⁽¹⁾ GU n. L 227 dell'1. 9. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che le altre tasse per richieste particolari sono destinate a coprire, in linea di massima, le spese per il disbrigo di tali richieste da parte dell'Ufficio, in particolare per la procedura di decisione in merito;

considerando che a fini di flessibilità nella gestione dei costi, il presidente dell'Ufficio deve essere autorizzato a determinare le tasse dovute per le relazioni di esame, già esistenti alla data della domanda ma non disponibili per l'Ufficio, e per specifici servizi resi;

considerando che possono essere riscosse soprattasse allo scopo di ridurre le spese inutili a carico dell'Ufficio derivanti da omissioni del richiedente o del titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali;

considerando che alla luce dell'articolo 117 del regolamento di base, il presente regolamento deve entrare in vigore quanto prima possibile;

considerando che è stato consultato il consiglio di amministrazione dell'Ufficio;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la tutela delle varietà vegetali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. Le tasse da pagarsi all'Ufficio a norma del regolamento di base o del regolamento di procedura vengono applicate in conformità del presente regolamento.
2. Le tasse dovute sono fissate, richieste e pagata in ecu.
3. Le stesse disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano alle soprattasse dovute all'Ufficio.
4. Le tasse riscosse dalle autorità degli Stati membri a norma del regolamento di base o del presente regolamento sono disciplinate dalle disposizioni di diritto nazionale dello Stato membro interessato.
5. Le decisioni sugli importi delle tasse e sulle modalità di pagamento adottate dal presidente dell'Ufficio in forza del presente regolamento sono pubblicate nel bollettino dell'Ufficio stesso.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Le parti del procedimento ai sensi delle norme di procedura sono tenute al pagamento delle tasse e soprattasse dovute per ciascun fatto rilevante. Se più parti agiscono congiuntamente, o sono rappresentate congiun-

tamente ciascuna di esse è tenuta al pagamento in qualità di obbligata solidale.

2. Salvo diversa disposizione del presente regolamento, si applicano le disposizioni relative alla procedura dinanzi all'Ufficio, segnatamente in materia di lingue, contenute nel regolamento di base e nel regolamento di procedura.

Articolo 3

Modalità di pagamento

1. Le tasse e soprattasse dovute all'Ufficio sono pagate mediante versamento su conto bancario intestato all'Ufficio.
2. Il presidente dell'Ufficio può autorizzare i seguenti modi di pagamento alternativi in base alle norme sui metodi di lavoro adottate ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d) del regolamento:
 - a) consegna o invio di assegni bancari pagabili in ecu e intestati all'Ufficio
 - b) versamento in ecu su conto corrente postale intestato all'Ufficio;
 - c) pagamento sui conti correnti aperti in ecu presso l'Ufficio.

Articolo 4

Data alla quale l'importo si considera pervenuto all'Ufficio

1. L'importo delle tasse e soprattasse si considera pervenuto all'Ufficio il giorno in cui l'ammontare del versamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1 venga accreditato su un conto bancario intestato all'Ufficio;
2. Qualora autorizzi altri modi di pagamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, il presidente indica nel contempo il momento cui l'importo si considera pervenuto.
3. Nel caso in cui l'importo non si consideri pervenuto all'Ufficio entro il termine prestabilito, questo termine si considera rispettato se, prima della sua scadenza, vengono presentate all'Ufficio prove documentali sufficienti da cui risulti che il pagatore ha espletato gli atti necessari.
4. Si considera necessario, ai sensi del paragrafo 3, il fatto che la persona che paga, abbia debitamente dato ordine ad un istituto bancario o ad un ufficio postale di versare l'importo in ecu su un conto bancario intestato all'Ufficio.
5. Le prove documentali si considerano sufficienti ai sensi del paragrafo 3 quando viene presentata una ricevuta dell'ordine di versamento, rilasciata da un istituto bancario ovvero, da un ufficio postale.

*Articolo 5***Nome del pagatore e casuale del pagamento**

1. Il pagatore delle tasse o soprattasse deve indicare per iscritto il proprio nome e la casuale del pagamento.
2. Qualora non sia in grado di determinare la casuale del pagamento, l'Ufficio invita il pagatore a comunicare la casuale per iscritto entro il termine di due mesi. Se la casuale del pagamento non viene comunicata entro tale termine, il pagamento si considera non avvenuto e il relativo importo è restituito al pagatore.

*Articolo 6***Pagamento incompleto**

Il termine per il pagamento delle tasse e soprattasse si considera in linea di massima rispettato se l'importo della tassa e/o soprattassa sia stato integralmente versato entro il termine prestabilito. Qualora non sia stata pagata la totalità dell'importo dovuto, la somma versata sarà rimborsata dopo la scadenza del termine ultimo fissato per il pagamento. L'Ufficio può tuttavia prescindere, se lo ritiene giustificato, dalla mancanza eventuale di un importo di modesta entità, salvaguardando così i diritti del pagatore.

*Articolo 7***Tassa di domanda**

1. Chiunque presenti una domanda di privativa comunitaria per varietà vegetali (nel prosieguo: il richiedente) è tenuto a pagare una tassa dell'ammontare di 1 000 ECU per il disbrigo della domanda stessa ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 2, lettera a) del regolamento.
2. Il richiedente espleta gli atti necessari per il pagamento della tassa a norma dell'articolo 3 entro il giorno della presentazione della domanda presso l'Ufficio o presso le sezioni nazionali distaccate o gli organismi di cui all'articolo 30, paragrafo 4 del regolamento di base. Si applicano le stesse disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4.
3. Se l'importo della tasse di domanda non si considera pervenuto all'Ufficio all'atto del ricevimento della domanda, l'Ufficio fissa, a norma dell'articolo 51 del regolamento di base un termine di due settimane entro il quale la data attribuita alla domanda rimane invariata. L'Ufficio non invia all'interessato una nuova richiesta di pagamento ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2 del regolamento di base prima della scadenza di detto termine.
4. Se l'importo della tassa si considera pervenuto dopo la scadenza del termine fissato a norma del paragrafo 3, la data di ricezione dell'importo si considera come data della domanda ai sensi dell'articolo 51 del regolamento.

5. Il disposto del paragrafo 4 non si applica se il richiedente ha fornito, congiuntamente alla domanda, prove sufficienti dell'avvenuto espletamento degli atti necessari per il pagamento della tassa di domanda. Si applicano le stesse disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5.

6. Fintantoché l'importo della tassa non si considera pervenuto dall'Ufficio, questo non pubblica la correlativa domanda e posticipa l'esecuzione dell'esame tecnico.

*Articolo 8***Tasse relative all'esame tecnico**

1. Le tasse per l'organizzazione e la realizzazione dell'esame tecnico di una varietà costituente oggetto di domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali (tassa per l'esame tecnico), debbono essere pagate conformemente all'allegato 1, per ciascun ciclo vegetativo incominciato. Nel caso di varietà per le quali materiale contenente componenti specifici debba essere utilizzato a più riprese per la produzione di materiale, la tassa per l'esame tecnico fissata all'allegato 1 deve essere pagata, sia per la varietà, sia per ogni componente da sottoporre ad esame per il quale non sia disponibile una descrizione ufficiale; tale tassa non può tuttavia superare 3 000 ECU.
2. La tassa di esame per il primo ciclo vegetativo deve essere pagata entro un mese dal termine ultimo di ricezione del materiale necessario per l'esame tecnico.
3. Per ciascuno dei cicli vegetativi successivi, la tassa di esame deve essere pagata quanto meno oltre un mese prima dell'inizio del ciclo vegetativo, salvo diversa disposizione dell'Ufficio.
4. Il presidente dell'Ufficio pubblica le date per il pagamento delle tasse d'esame tecnico nel bollettino dell'ufficio.
5. Per le relazioni d'esame sui risultati di esami tecnici già effettuati, a norma dell'articolo 27 del regolamento di procedura prima della data di deposito della domanda, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento, deve essere pagata una tassa amministrativa entro il termine fissato dall'Ufficio.

*Articolo 9***Tassa annuale**

1. L'Ufficio percepisce da ciascun titolare della privativa comunitaria per varietà vegetali, in appresso denominato « il titolare », una tassa per ogni anno di validità della privativa comunitaria (tassa annuale), conformemente all'allegato 2.
2. La tassa annuale deve essere pagata entro l'ultimo giorno del mese civile successivo a quello in cui è stata concessa la privativa comunitaria e, in seguito, ogni anno il giorno corrispondente.

3. L'Ufficio invia al titolare una richiesta di pagamento indicante le clausole del pagamento, nonché un ragguglio sull'applicazione eventuale di una soprattassa a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a).

4. L'Ufficio non rimborsa gli importi pagati allo scopo di mantenere in vigore la privativa comunitaria.

Articolo 10

Tasse per richieste particolari

1. Chiunque presenti una richiesta particolare è tenuto al pagamento di una tassa secondo le modalità seguenti :

a) domanda di licenza obbligatoria, comprese eventuali iscrizioni nei registri, domanda di licenza concedibile dall'Ufficio ai sensi dell'articolo 100, paragrafo 2 del regolamento di base, oppure domanda di modifica di tali licenze (tassa per licenza obbligatoria), eccettuale le richieste della Commissione o degli Stati membri, presentate nei casi previsti dall'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento di base : 1 500 ECU

b) richiesta d'iscrizione dei seguenti atti nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali (tassa di registro) :

— trasferimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali ;

— licenza contrattuale ;

— identificazione delle varietà quali varietà iniziali ed essenziali derivate ;

— azioni relative alle rivendicazioni di cui all'articolo 98, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 99 del regolamento ;

— garanzia o altro diritto reale sulla privativa comunitaria ;
oppure

— esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 24 del regolamento di base :

300 ECU

c) ogni richiesta d'iscrizione nel registro delle domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali o nel registro delle private comunitarie per ritrovati vegetali, diversa da quelle menzionate alle lettere a) e b) : 100 ECU

d) richiesta di fissazione dell'importo delle spese a norma dell'articolo 85, paragrafo 5 del regolamento di base : 100 ECU

2. Le tasse di cui al paragrafo 1 sono dovute alla data di ricezione della richiesta relativa all'atto ufficiale corrispondente. Se il pagamento non è pervenuto in tempo utile, si applica il disposto dell'articolo 83, paragrafo 2 del regolamento di base.

Articolo 11

Tassa di ricorso

1. Il ricorrente è tenuto al pagamento di una tassa di ricorso di 1 500 ECU per l'espletamento della procedura

di ricorso ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 2, lettera c) del regolamento di base.

2. La tassa di ricorso deve essere pagata per un terzo alla data in cui il ricorso è ricevuto dall'Ufficio ; a questa terza parte della tassa si applica il disposto dell'articolo 83, paragrafo 2 del regolamento di base. I rimanenti due terzi devono essere pagati, a richiesta dell'Ufficio, entro il mese successivo alla trasmissione del ricorso alla commissione di ricorso da parte del servizio competente dell'Ufficio stesso.

3. È disposto il rimborso della tassa di ricorso già versata, per ordine del presidente dell'Ufficio, in caso di revisione interlocutoria e da parte della commissione di ricorso negli altri casi, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 83, paragrafo 4 del regolamento di base.

4. Il paragrafo 1 non si applica se il ricorso è presentato dalla Commissione o da uno Stato membro avverso una decisione adottata a norma dell'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento di base.

Articolo 12

Tasse fissate dal presidente dell'Ufficio

1. Il presidente dell'Ufficio fissa l'importo delle seguenti tasse :

a) la tassa amministrativa prevista all'articolo 8, paragrafo 5 ;

b) le tasse per il rilascio di copie, certificate o meno menzionate, in particolare, all'articolo 84, paragrafo 3 del regolamento di procedura ; e

c) le tasse relative al bollettino dell'Ufficio (articolo 89 del regolamento di base, articolo 87 del regolamento di procedura) e ad ogni altra pubblicazione dell'Ufficio.

2. Il presidente dell'Ufficio può decidere di subordinare la prestazione dei servizi, indicati al paragrafo 1, lettere b) e c) al pagamento anticipato.

Articolo 13

Sopratasse

1. L'Ufficio può esigere una soprattassa in aggiunta alla tassa di domanda, qualora :

a) una denominazione varietale proposta non possa essere approvata, a norma dell'articolo 63 del regolamento di base, perché identica ad una denominazione di un'altra varietà o perché diversa da una denominazione della stessa varietà ; oppure

b) il richiedente presenti una nuova proposta di denominazione varietale, a meno che ciò sia richiesto dall'Ufficio o egli sia subentrato nella domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali a norma dell'articolo 21, paragrafo 3 del regolamento di procedura.

L'Ufficio non pubblica la proposta di denominazione varietale prima del pagamento della soprattassa imposta a norma del primo comma.

2. L'Ufficio può esigere una soprattassa in aggiunta alla tassa annuale qualora :

- a) il titolare non abbia pagato la tassa annuale a norma dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3 ; oppure
- b) la denominazione varietale debba essere modificata in quanto esista un altrui diritto anteriore e contrastante, ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1 del regolamento.

3. Le soprattasse previste nei paragrafi 1 e 2 devono essere applicate secondo le norme sui metodi di lavoro stabilite a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d) del regolamento di base e ammontano al 20 % dell'importo della relativa tassa, con un minimo di 100 ECU ; esse devono essere pagate entro un mese della data della richiesta di pagamento dell'Ufficio.

Articolo 14

Deroghe

1. In deroga all'articolo 7, la data di presentazione attribuita alla domanda ai sensi dell'articolo 51 del regolamento di base rimane invariata per tutte le domande presentate in conformità dell'articolo 116, paragrafo 1 o paragrafo 2, dello stesso regolamento. Se entro il 30 settembre 1995 viene fornita la prova sufficiente del fatto che il richiedente la privativa abbia espletato tutti gli atti necessari per il pagamento della tassa di domanda.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 5, deve essere pagata una tassa amministrativa di 100 ECU nel caso in cui l'esame tecnico della varietà venga effettuato sulla base

dei risultati disponibili di eventuali lavori svolti per la concessione di una privativa nazionale per ritrovati vegetali ai sensi dell'articolo 116, paragrafo 3 del regolamento di base. Questa tassa amministrativa deve essere pagata entro il 30 novembre 1995.

3. In deroga all'articolo 8, paragrafo 5 le autorità di fronte alle quali si è svolto il procedimento per la concessione di una privativa nazionale per ritrovati vegetali possono riscuotere dal richiedente la privativa comunitaria una tassa per la comunicazione dei documenti necessari a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del regolamento di procedura. Tale tassa non è superiore a quella richiesta dallo Stato membro di cui trattasi per la trasmissione di relazioni di esame di autorità esaminatrice di altri paesi ; questo pagamento lascia impregiudicati gli obblighi di pagamento di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. In deroga all'articolo 8, per le relazioni d'esame di cui all'articolo 94 del regolamento di procedura deve essere pagata una tassa di relazione di 300 ECU entro un termine da stabilirsi dall'Ufficio.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

La tassa per l'esame tecnico esigibile a norma dell'articolo 8 per ciascun ciclo vegetativo è fissata come segue :

Gruppo A 1 000 ECU

Il gruppo A comprende le seguenti piante agricole :
barbabietole, cereali, colza, cotone, girasole, patate e soia

Gruppo B 800 ECU

Il gruppo B comprende :

1. le piante agricole :
(comprese le graminacee) e diverse da quelle specificate nel punto A
2. i seguenti ortaggi :
melanzana, zuccina, cetriolo, cocomero, andivia, fagiolino, lattuga, zucca, melone, cipolla, peperone, pomodoro, pisello ;
3. le seguenti piante ornamentali :
alstroemeria, anthurium, azalea, begonia (elatior), chrysanthemum, dianthus, euphorbia pulcherrima, fuchsia, gerbera, impatiens, kalanchoe, lilium, orchidaceae, pelargonium, pentas, petunia, rosa, saint-paulia, spathiphyllum

Gruppo C 700 ECU

Il gruppo C comprende ortaggi e piante ornamentali diversi da quelli dei gruppi A e B.

ALLEGATO II

La tassa annuale esigibile a norma dell'articolo 9 per ogni anno di validità della privativa comunitaria per ritrovati vegetali è fissata, secondo i gruppi di cui all'allegato 1, come segue :

(in ecu)

Anno	Gruppo		
	A	B	C
1	400	400	400
2	600	500	500
3	800	600	600
4	1 000	700	700
5	1 100	800	800
6	1 200	1 000	900
7 e oltre	1 300	1 100	1 000

REGOLAMENTO (CE) N. 1239/95 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1995

recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 114,

considerando che il regolamento (CE) n. 2100/94 (in prosieguo : « il regolamento di base ») introduce un nuovo regime comunitario di privativa per i ritrovati vegetali, che concede una tutela dei ritrovati valida in tutta la Comunità ;

considerando che detto sistema dovrebbe essere attuato in modo efficace, e senza indugio, dall'ufficio comunitario delle varietà vegetali, il quale può essere assistito dagli uffici d'esame per effettuare l'esame tecnico delle varietà delle specie considerate e può avvalersi dei servizi di organismi nazionali a ciò abilitati o delle proprie sezioni distaccate istituite a tal fine ; che, in tale contesto, è indispensabile definire i rapporti tra l'Ufficio e le sue sezioni distaccate, gli uffici d'esame e i servizi nazionali ;

considerando che contro le decisioni dell'Ufficio può essere fatto ricorso dinanzi alla sua commissione di ricorso, che deve essere istituita e per la quale devono essere emanate norme procedurali ; che, se necessario, il consiglio di amministrazione può istituire altre commissioni di ricorso ;

considerando che gli articoli 23, 29, 34, 35, 36, 42, 45, 46, 49, 50, 58, 81, 85, 87, 88 e 100 del regolamento di base prevedono espressamente che si debbano o si possano adottare norme d'esecuzione ; che allo stesso fine devono essere adottate, se necessario, altre norme di esecuzione ;

considerando che è necessario specificare nelle disposizioni relative all'iscrizione nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali quanto prende effetto il trasferimento di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o il trasferimento di una pretesa a detta privativa ;

considerando che è stato consultato il consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali ;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali,

TITOLO I

PARTI NEL PROCEDIMENTO, UFFICIO ED UFFICI D'ESAME*CAPO I***PARTI***Articolo 1***Parti**

1. Le seguenti persone possono essere parti nel procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, denominato in appresso Ufficio :

- a) il richiedente una privativa comunitaria per ritrovati vegetali ;
- b) l'opponente, di cui all'articolo 59, paragrafo 2 del regolamento di base ;
- c) il titolare o i titolari di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, denominati in appresso « il titolare » ;
- d) qualsiasi persona la cui domanda o richiesta costituisca una condizione preliminare di una decisione dell'Ufficio.

2. L'Ufficio può consentire, che altre persone, oltre quelle indicate nel paragrafo 1, siano parti nel procedimento, ove ne facciano richiesta scritta e siano direttamente ed individualmente interessate.

3. Ai sensi dei paragrafi 1 e 2, si intende per persona una persona fisica o una persona giuridica, nonché ogni ente assimilato ad una persona giuridica dalla legge ad esso applicabile.

*Articolo 2***Designazione delle parti**

- 1. Una parte viene designata con il suo nome e indirizzo.
- 2. Per le persone fisiche vanno indicati il cognome e il nome. Per le persone giuridiche e per le società o le imprese si deve indicare la denominazione ufficiale.

⁽¹⁾ GU n. L 227 dell'1. 9. 1994, pag. 1.

3. L'indirizzo contiene tutte le informazioni amministrative utili, compreso il nome dello Stato in cui la parte è domiciliata o in cui è situata la sua sede o un suo stabilimento. Per ogni parte va indicato di preferenza un solo indirizzo; qualora vengano indicati diversi indirizzi, si tiene conto soltanto dell'indirizzo indicato per primo, a meno che la parte non indichi uno degli altri indirizzi come quello eletto ai fini della notificazione.

4. Se una parte è una persona giuridica, questa deve essere designata anche con il nome e l'indirizzo della persona fisica che la rappresenta legalmente in virtù della legge nazionale applicabile. A detta persona fisica si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del paragrafo 2.

L'Ufficio può consentire deroghe alla norma del primo comma.

5. La Commissione o uno Stato membro che siano parti in un procedimento, indicano un rappresentante per ogni procedimento a cui prendono parte.

Articolo 3

Lingue delle parti

1. Una lingua ufficiale delle Comunità scelta da una parte per il primo documento inviato all'Ufficio e firmato a tal fine, è utilizzata da tale parte fino a quando l'Ufficio non avrà adottato una decisione definitiva.

2. Se una parte presenta un documento, firmato a tal fine, in una lingua ufficiale delle Comunità diversa da quella che dovrebbe essere utilizzata conformemente al paragrafo 1, il documento si considera ricevuto a partire da quando l'Ufficio dispone di una traduzione, fornita da altri servizi.

L'Ufficio può consentire deroghe a tale norma.

3. La parte che nel procedimento orale impieghi una lingua diversa dalla lingua ufficiale delle Comunità utilizzata dagli agenti competenti dell'Ufficio o da altre parti o da entrambi e che essa stessa dovrebbe utilizzare, provvede ad un servizio simultaneo di interpretazione in detta lingua ufficiale. In caso contrario, il procedimento orale può continuare nelle lingue utilizzate dagli agenti competenti dell'Ufficio e dalle altre parti.

Articolo 4

Lingue da utilizzare nel procedimento orale e nell'istruzione

1. Una parte, un testimone o un perito, che siano sentiti in un procedimento orale ai fini dell'istruzione, possono utilizzare una delle lingue ufficiali delle Comunità.

2. Se l'istruzione di cui al paragrafo 1 è stata decisa su richiesta di una parte e qualora una parte, un testimone o

un perito non siano in grado di esprimersi adeguatamente in una delle lingue ufficiali delle Comunità, essi potranno essere sentiti soltanto se la parte che ha presentato la richiesta provvede ad un servizio di interpretazione nelle lingue utilizzate congiuntamente da tutte le parti o, in mancanza di queste, dagli agenti competenti dell'Ufficio.

L'Ufficio può consentire deroghe alla disposizione del primo comma.

3. Le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento orale o di un'istruzione dagli agenti dell'Ufficio, dalle parti, dai testimoni e dai periti in una delle lingue ufficiali delle Comunità vengono iscritte a verbale in tale lingua. Le dichiarazioni rese in un'altra lingua vengono iscritte a verbale nella lingua utilizzata dagli agenti dell'Ufficio.

Articolo 5

Traduzione di documenti delle parti

1. Se una parte presenta un documento in una lingua diversa dalle lingue ufficiali delle Comunità, l'Ufficio può richiedere alla parte una traduzione dei documenti pervenutigli, nella lingua che deve essere utilizzata da tale parte o dagli agenti competenti dell'Ufficio.

2. Qualora la traduzione di un documento debba essere presentata o sia presentata da una parte, l'Ufficio può esigere che entro un termine da esso stabilito sia presentato un attestato da cui risulti che la traduzione corrisponde al testo originale.

3. Se la traduzione di cui al paragrafo 1 e l'attestato di cui al paragrafo 2 non vengono presentati, il documento è considerato come non pervenuto.

CAPO II

L'UFFICIO

Sezione 1

Comitato dell'Ufficio

Articolo 6

Qualifiche dei membri

1. Il comitato di cui all'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento di base è composto, a discrezione del presidente dell'Ufficio, da membri qualificati in campo tecnico o in campo giuridico o in entrambi.

2. I membri qualificati in campo tecnico devono essere laureati o possedere un'esperienza equivalente comprovata, in materie attinenti alla biologia delle piante e all'agronomia.

3. I membri qualificati in campo giuridico devono essere laureati in giurisprudenza o possedere un'esperienza equivalente comprovata nel settore della proprietà intellettuale o della registrazione delle varietà vegetali.

Articolo 7

Decisioni

1. Il comitato, oltre a prendere le decisioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento, può decidere in merito a quanto segue :

- la non sospensione di una decisione impugnata, a norma dell'articolo 67, paragrafo 2 del regolamento di base,
- la revisione interlocutoria di cui all'articolo 70 del regolamento di base,
- la restitutio in integrum di cui all'articolo 80 del regolamento di base, e
- la ripartizione delle spese di cui all'articolo 85, paragrafo 2 del regolamento di base e all'articolo 75 del presente regolamento.

2. Le decisioni del comitato sono prese a maggioranza dei suoi membri.

Articolo 8

Competenze dei singoli membri

1. Il comitato designa uno dei propri membri come relatore in nome del comitato.

2. Il relatore può, tra l'altro :

- a) eseguire i compiti di cui all'articolo 25 e controllare la presentazione delle relazioni degli uffici d'esame ;
- b) seguire il procedimento nell'ambito dell'Ufficio, inclusa la comunicazione di ogni irregolarità che una parte deve sanare e la fissazione dei termini per farlo ;
- c) garantire una stretta consultazione e lo scambio di informazioni con le parti interessate.

Articolo 9

Ruolo del presidente

Il presidente dell'Ufficio garantisce la coerenza delle decisioni adottate sotto la sua autorità. In particolare egli stabilisce le modalità di adozione delle decisioni sulle opposizioni di cui all'articolo 59 del regolamento di base

e le decisioni di cui agli articoli 61, 62, 63 e 66 del medesimo regolamento.

Articolo 10

Consultazione

Gli agenti dell'Ufficio possono usare gratuitamente i locali della sede degli organismi nazionali di cui all'articolo 30, paragrafo 4 del regolamento di base e degli uffici d'esame per organizzare consultazioni periodiche con le parti e con terzi.

Sezione 2

Commissioni di ricorso

Articolo 11

Commissioni di ricorso

1. È istituita una commissione di ricorso competente per le decisioni sui ricorsi presentati contro le decisioni di cui all'articolo 67 del regolamento di base. Se necessario, il consiglio di amministrazione può istituire, su proposta dell'Ufficio, diverse commissioni di ricorso. In tal caso esso deve stabilire la ripartizione dei compiti tra le diverse commissioni di ricorso.

2. Ogni commissione di ricorso è composta da membri qualificati in campo tecnico e in campo giuridico ; si applica, mutatis mutandis, l'articolo 6, paragrafi 2 e 3. Il presidente è uno dei membri qualificati in campo giuridico.

3. L'esame di un ricorso è affidato dal presidente della commissione di ricorso ad un relatore designato tra i membri della commissione stessa. L'incarico può comprendere, eventualmente, anche l'istruzione del caso.

4. Le decisioni della commissione di ricorso sono adottate a maggioranza dei suoi membri.

Articolo 12

Cancelleria di una commissione di ricorso

1. Il presidente dell'Ufficio istituisce una cancelleria di una commissione di ricorso ; gli agenti dell'Ufficio sono esclusi dalla cancelleria se partecipano al procedimento connesso con la decisione contro cui è stato presentato ricorso.

2. Agli addetti alla cancelleria spetta in particolare :

- redigere il verbale del procedimento orale e dell'istruzione, conformemente all'articolo 63 ;

- determinare la ripartizione delle spese conformemente all'articolo 85, paragrafo 5 del regolamento di base e all'articolo 76 del presente regolamento;
- confermare il regolamento delle spese di cui all'articolo 77.

CAPO III

UFFICI D'ESAME

Articolo 13

Affidamento dell'incarico ad un ufficio di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento

1. Quando il consiglio di amministrazione incarica dell'esame tecnico il competente servizio di uno Stato membro, il presidente dell'Ufficio notifica l'incarico a detto servizio, denominato in appresso ufficio d'esame. L'incarico decorre dalla data di emissione della notificazione da parte del presidente dell'Ufficio. Questa disposizione si applica, *mutatis mutandis*, alla revoca dell'incarico affidato ad un ufficio d'esame, salvo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 6.

2. Ad un agente dell'ufficio d'esame che partecipa all'esame tecnico non è consentito utilizzare, senza autorizzazione, né divulgare a persone non autorizzate fatti, documenti ed informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel corso dell'esame tecnico o in connessione con la sua esecuzione; detto obbligo permane anche dopo la conclusione dell'esame tecnico di cui trattasi, dopo la cessazione dal servizio e dopo la revoca dell'incarico affidato all'ufficio d'esame interessato.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano, *mutatis mutandis*, al materiale della varietà che il richiedente ha messo a disposizione dell'ufficio d'esame.

4. L'Ufficio controlla l'attuazione del disposto dei paragrafi 2 e 3 e decide circa l'esclusione o la ricsuzione di agenti degli uffici d'esame, conformemente all'articolo 81, paragrafo 2 del regolamento di base.

Articolo 14

Affidamento dell'incarico ad un ufficio d'esame

1. Se l'Ufficio intende affidare l'incarico dell'esame tecnico delle varietà ad altri servizi, conformemente all'articolo 55, paragrafo 2 del regolamento di base, trasmette al consiglio di amministrazione, affinché la approvi, una dichiarazione esplicativa sull'adeguatezza tecnica di tali servizi ad operare come uffici d'esame.

2. Se l'Ufficio intende istituire una propria sezione distaccata per l'esame tecnico delle varietà, trasmette al consiglio di amministrazione, affinché la approvi, una dichiarazione esplicativa sull'opportunità, dal punto di

vista tecnico ed economico, di istituire tale sezione e sulla sede della sezione stessa.

3. Se il consiglio di amministrazione approva le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, il presidente dell'Ufficio può notificare detti incarichi ai servizi di cui al paragrafo 1 o pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'affidamento dell'incarico alla sezione distaccata di cui al paragrafo 2. L'incarico può essere revocato soltanto col consenso del consiglio di amministrazione. Agli agenti dei servizi di cui al paragrafo 1 si applica, *mutatis mutandis*, l'articolo 13, paragrafi 2 e 3.

Articolo 15

Attuazione dell'affidamento dell'incarico

1. L'affidamento dell'incarico ad un ufficio d'esame deve essere attuato con un accordo scritto tra l'Ufficio e l'ufficio d'esame, in cui si stabilisca che l'esame tecnico delle varietà deve essere eseguito dall'ufficio d'esame e che l'Ufficio deve pagare l'indennità di cui all'articolo 58 del regolamento di base. Nel caso delle sezioni distaccate di cui all'articolo 14, paragrafo 2, l'affidamento dell'incarico è attuato dall'Ufficio tramite regole interne sui metodi di lavoro.

2. Per effetto della stipulazione dell'accordo scritto gli atti degli agenti dell'ufficio d'esame, conformi all'accordo stesso, sono considerati, atti dell'Ufficio opponibili ai terzi.

3. L'ufficio d'esame può avvalersi del contributo di altri servizi tecnici qualificati, conformemente all'articolo 56, paragrafo 3 del regolamento di base, unicamente se tali servizi siano già stati menzionati nell'accordo scritto con l'Ufficio. L'articolo 81, paragrafo 2 del regolamento di base e l'articolo 13, paragrafi 2 e 3 si applicano, *mutatis mutandis*, agli agenti interessati che sottoscrivono un impegno scritto di conformarsi alle condizioni di riservatezza.

4. Il pagamento dell'indennità all'ufficio d'esame da parte dell'Ufficio viene eseguito secondo la tabella tariffaria che sarà adottata nell'ambito del presente regolamento entro il 31 dicembre 1999, in conformità dell'articolo 93, paragrafo 1. La tabella adottata può essere modificata soltanto mediante modificazione del regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione ⁽¹⁾ (regolamento relativo alle tasse).

5. L'ufficio d'esame presenta periodicamente all'Ufficio una ripartizione delle spese relative allo svolgimento dell'esame tecnico di cui trattasi e alla conservazione delle necessarie collezioni di riferimento. Nel caso di cui al paragrafo 3, l'ufficio d'esame presenta inoltre all'Ufficio una relazione separata di verifica dei servizi interessati.

⁽¹⁾ Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

6. La revoca di un incarico affidato ad un ufficio d'esame non può aver effetto prima del termine iniziale di efficacia della revoca dell'accordo scritto di cui al paragrafo 1.

TITOLO II

PROCEDIMENTO DINANZI ALL'UFFICIO

CAPO I

DOMANDA DI PRIVATIVA COMUNITARIA PER RITROVATI VEGETALI

Sezione 1

Azioni del richiedente

Articolo 16

Presentazione della domanda

1. La domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali è presentata in duplice copia all'Ufficio o in triplice copia agli organismi nazionali incaricati o alle sezioni distaccate di cui all'articolo 30, paragrafo 4 del regolamento di base.

2. Le informazioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base, contengono quanto segue :

- i dati necessari per la sua identificazione ed eventualmente per l'identificazione del suo rappresentante legale,
- l'organismo nazionale o la sezione distaccata presso cui è stata presentata la domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali,
- la designazione provvisoria della varietà interessata.

3. L'Ufficio mette gratuitamente a disposizione i seguenti moduli che il richiedente deve compilare e firmare :

- a) un modulo per presentare una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali ed un questionario tecnico ;
- b) un modulo per fornire le informazioni di cui al paragrafo 2, su cui sono indicate le conseguenze in caso di omesso invio delle stesse.

Articolo 17

Accusata ricevuta della domanda

1. L'organismo nazionale incaricato o una sezione distaccata di cui all'articolo 30, paragrafo 4 del regolamento che riceve una domanda, invia all'Ufficio unitamente alla domanda, conformemente all'articolo 49, para-

grafo 2 del regolamento di base, un'accusata ricevuta della domanda stessa. Nell'accusata ricevuta viene indicato almeno il numero di fascicolo attribuito dall'organismo nazionale, il numero dei documenti inviati e la data di ricezione presso l'organismo nazionale o la sezione distaccata. Copia dell'accusata ricevuta inviata all'Ufficio viene rilasciata al richiedente da parte dell'organismo nazionale o della sezione distaccata.

2. L'Ufficio che riceve una domanda direttamente dal richiedente o tramite una sezione distaccata o un organismo nazionale, salve altre disposizioni, contrassegna i documenti che compongono la domanda con un numero di fascicolo e con la data di ricezione presso l'Ufficio e rilascia una ricevuta al richiedente. Nella ricevuta viene indicato almeno il numero di fascicolo dell'Ufficio, il numero dei documenti ricevuti, la data di ricezione presso l'Ufficio e la data della domanda, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento di base. Copia della ricevuta viene rilasciata all'organismo nazionale o alla sezione distaccata quando la domanda è pervenuta all'Ufficio tramite detti enti.

3. Se l'Ufficio riceve una domanda tramite una sezione distaccata dopo un mese dalla presentazione da parte del richiedente, la data della domanda ai sensi dell'articolo 51 del regolamento non può essere anteriore alla data di ricezione presso l'Ufficio, salvo che l'Ufficio constati, sulla base di prove documentali sufficienti, che il richiedente ha inviato all'Ufficio un'informazione in merito conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base e all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 18

Condizioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1 del regolamento di base

1. L'Ufficio, qualora rilevi che la domanda non è conforme alle condizioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1 del regolamento di base, comunica al richiedente le carenze rilevate, segnalandogli inoltre che soltanto la data di ricevimento di informazioni sufficienti che colmino le carenze comunicategli sarà considerata data della domanda ai sensi dell'articolo 51 del regolamento di base.

2. Una domanda è conforme alle condizioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera i) del regolamento di base, soltanto se sono indicati la data e il paese di una prima cessione a terzi, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento di base oppure soltanto se si dichiara che tale cessione non è ancora avvenuta.

3. Una domanda è conforme alle condizioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera j) del regolamento di base soltanto se sono indicati la data e il paese interessato di una precedente domanda per la stessa varietà noti al richiedente in relazione a quanto segue :

- una richiesta di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà in causa,

— una domanda di accettazione ufficiale della varietà per la certificazione e la commercializzazione, se l'accettazione ufficiale comprende una descrizione ufficiale della varietà in uno Stato membro o in uno Stato appartenente all'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali.

Articolo 19

Condizioni di cui all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento di base

1. Se l'Ufficio rileva che la domanda non è conforme alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo o dell'articolo 16, applica l'articolo 17, paragrafo 2, ma può esigere dal richiedente siano sanate le irregolarità rilevate entro un termine stabilito dall'Ufficio stesso. Se le irregolarità non vengono sanate entro tale termine, l'Ufficio respinge immediatamente la domanda, conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base.

2. La domanda deve contenere informazioni dettagliate in merito a quanto segue :

- a) la cittadinanza del richiedente, se si tratta di una persona fisica e la sua designazione come parte ai sensi dell'articolo 2 e, se non si tratta del costituente, il nome e l'indirizzo del costituente ;
- b) il nome latino del genere, della specie o della sottospecie a cui appartiene la varietà e il nome comune ;
- c) le espressioni dei caratteri della varietà, descritte circostanziatamente, che secondo il richiedente sono chiaramente distinguibili da quelle di altre varietà ; queste ultime devono essere indicate come varietà di riferimento per le prove ;
- d) la costituzione, il mantenimento e la moltiplicazione della varietà ; in particolare quanto segue :

— i caratteri, la denominazione della varietà o, in assenza di questa, la designazione provvisoria e la coltivazione di materiali di un'altra varietà o di altre varietà, almeno quando il materiale di queste altre varietà deve essere utilizzato ripetutamente per la produzione della varietà, oppure

— i caratteri che sono stati geneticamente modificati nei casi in cui la varietà considerata costituisce un organismo geneticamente modificato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (1) ;

e) la regione e il paese in cui la varietà è stata costituita o scoperta e sviluppata ;

f) la data e il paese della prima cessione dei costituenti della varietà o del materiale raccolto della varietà ai fini della valutazione della novità conformemente all'articolo 10 del regolamento di base o, in assenza, una dichiarazione che tale cessione non è ancora avvenuta ;

g) l'autorità a cui è stata rivolta la domanda e il numero di fascicolo delle domande di cui all'articolo 18, paragrafo 3 ;

h) le privative nazionali esistenti per ritrovati vegetali o le licenze per la varietà interessata all'interno della Comunità.

3. L'Ufficio può richiedere tutte le informazioni e la documentazione necessarie, come pure, se necessario, disegni o fotografie in numero sufficiente per effettuare l'esame tecnico entro il termine fissato dall'Ufficio stesso.

4. Se la varietà considerata costituisce un organismo geneticamente modificato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 90/220/CEE, l'Ufficio chiede al richiedente di invargli copia della dichiarazione scritta dell'autorità competente, in base all'esame tecnico di cui agli articoli 55 e 56 del regolamento di base, attestante che la varietà non presenta rischi per l'ambiente conformemente alle disposizioni della suddetta direttiva.

Articolo 20

Rivendicazione di priorità

Se il richiedente rivendica un diritto di priorità per una domanda ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 del regolamento di base, che non è prima tra quelle da indicare a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, primo trattino, l'Ufficio gli comunica che può essere assegnata una data di priorità soltanto alla prima domanda. Se l'Ufficio rilascia una ricevuta che riporti la data di presentazione di una domanda che non è la prima tra quelle da indicare, la data di priorità notificata è considerata nulla.

Articolo 21

Diritto ad una privativa comunitaria per ritrovati vegetali durante il procedimento

1. Se nel registro delle domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali è stata iscritta un'azione intentata ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 4 del regolamento di base contro il richiedente, l'Ufficio può sospendere il procedimento. L'Ufficio può fissare una data per il proseguimento del procedimento sospeso.

2. Quando è stata iscritta nel registro della privativa comunitaria per ritrovati vegetali una decisione definitiva

(1) GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15.

o un'altra decisione all'azione di cui al paragrafo 1, l'Ufficio prosegue il procedimento. Può proseguirlo anche prima della registrazione, ma non prima della data già stabilita a norma del paragrafo 1.

3. Nel caso di trasferimento a terzi, produttivo di effetti nei riguardi dell'Ufficio, del diritto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, detto terzo può subentrare nella domanda presentata dal primo richiedente, purché lo comunichi all'Ufficio entro un mese dall'iscrizione di una decisione definitiva nel registro delle domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Le tasse dovute in virtù dell'articolo 83 del regolamento di base e già pagate dal primo richiedente sono considerate pagate dal richiedente successivo.

Sezione 2

Esecuzione dell'esame tecnico

Articolo 22

Decisione sulle linee direttrici per i test

1. Su proposta del presidente dell'Ufficio, il consiglio di amministrazione decide in merito alle linee direttrici per i test. La data della decisione e le specie da essa contemplate sono pubblicate nel Bollettino ufficiale di cui all'articolo 87.

2. In assenza di una decisione del consiglio di amministrazione sulle linee direttrici per i test, il presidente dell'Ufficio può prendere una decisione provvisoria in materia. La decisione provvisoria decade alla data in cui viene presa una decisione dal consiglio di amministrazione. La decisione provvisoria del presidente dell'Ufficio che si discosti dalla decisione del consiglio d'amministrazione, non incide su un esame tecnico avviato prima della decisione del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può, se necessario, decidere altrimenti.

Articolo 23

Autorizzazione per il presidente dell'Ufficio

1. Quando prende una decisione sulle linee direttrici per i test, il consiglio di amministrazione autorizza il presidente dell'Ufficio ad inserire caratteri supplementari di una varietà e loro espressioni.

2. Se il presidente esercita la facoltà di cui al paragrafo 1, si applica, *mutatis mutandis*, l'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 24

Informazioni fornite dall'Ufficio agli uffici d'esame

Conformemente all'articolo 55, paragrafo 3 del regolamento di base, l'Ufficio trasmette agli uffici d'esame copie dei seguenti documenti per la varietà interessata:

- a) il modulo per la domanda, il questionario tecnico ed ogni documento complementare presentato dal richiedente e contenente informazioni necessarie ai fini dell'esame tecnico;
- b) i moduli compilati dal richiedente conformemente all'articolo 86;
- c) i documenti connessi con un'opposizione basata sull'asserita insussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del regolamento di base.

Articolo 25

Cooperazione tra l'Ufficio e gli uffici d'esame

In tutte le fasi di svolgimento dell'esame tecnico gli agenti dell'ufficio d'esame responsabile dell'esame tecnico cooperano con il relatore designato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1. La cooperazione riguarda almeno i seguenti aspetti:

- a) controllo dell'esecuzione dell'esame tecnico, comprendente anche l'ispezione dei campi prova e il controllo dei metodi applicati per i test dal relatore;
- b) salve le altre indagini dell'Ufficio, informazioni fornite dall'ufficio d'esame su dati circostanziati relativi ad una precedente commercializzazione della varietà;
- c) presentazione all'Ufficio di relazioni provvisorie su ogni periodo di coltura da parte dell'ufficio d'esame.

Articolo 26

Forma delle relazioni d'esame

1. Le relazioni d'esame di cui all'articolo 57 del regolamento di base sono firmate dall'agente responsabile dell'ufficio d'esame e recano l'indicazione che i risultati dell'esame tecnico sono riservati all'uso esclusivo dell'Ufficio, conformemente all'articolo 57, paragrafo 4 del regolamento di base.

2. Il disposto del paragrafo 1 si applica, *mutatis mutandis*, ad ogni relazione provvisoria da presentare all'Ufficio. L'Ufficio d'esame rilascia direttamente al richiedente copia della relazione provvisoria.

*Articolo 27***Altre relazioni d'esame**

1. Una relazione d'esame sui risultati di un esame tecnico eseguito, od in corso di esecuzione, a fini ufficiali in uno Stato membro da uno dei servizi competenti per la specie interessata in forza dell'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento di base, può esser considerata dall'Ufficio una base sufficiente per prendere una decisione, purché sussistono i seguenti presupposti :

- il materiale sottoposto all'esame tecnico è conforme, quantitativamente e qualitativamente, ai requisiti stabiliti all'articolo 55, paragrafo 4 del regolamento di base, laddove
- l'esame tecnico è stato eseguito in modo conforme agli incarichi affidati dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento di base e sia stato eseguito conformemente alle linee direttrici per i test stabilite dal consiglio di amministrazione o alle istruzioni generali impartite dall'Ufficio, conformemente all'articolo 56, paragrafo 2 del regolamento di base e agli articoli 22 e 23,
- l'Ufficio ha avuto l'opportunità di sorvegliare l'esecuzione dell'esame tecnico di cui trattasi, e
- nella misura in cui la relazione finale non sia immediatamente disponibile, le relazioni provvisorie concernenti ogni periodo di coltura sono presentate all'Ufficio anteriormente alla relazione d'esame.

2. Qualora non ritenga che la relazione d'esame di cui al paragrafo 1 possa costituire una base sufficiente per una decisione, l'Ufficio può procedere conformemente all'articolo 55 del regolamento di base, previa consultazione del richiedente e dell'ufficio d'esame interessato.

3. L'Ufficio e i competenti servizi nazionali per le varietà vegetali di ciascuno Stato membro si garantiscono reciprocamente un'assistenza amministrativa gratuita, mettendo a disposizione, su richiesta, le relazioni d'esame già esistenti sulla varietà, riservate a loro uso esclusivo, per valutare la distinzione, l'omogeneità e la stabilità della stessa varietà. Una somma specifica è addebitata dall'Ufficio, o dal competente ufficio nazionale per le varietà vegetali, per la presentazione di tale rapporto all'altro : essa è concordata fra gli uffici interessati.

*Sezione 3***Denominazione varietale***Articolo 28***Proposta di denominazione varietale**

La proposta di denominazione varietale deve essere firmata e presentata all'Ufficio in duplice copia o, se la

proposta accompagna la domanda di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, all'organismo nazionale incaricato o alla sezione distaccata di cui all'articolo 30, paragrafo 4 del regolamento, in triplice copia. L'Ufficio mette gratuitamente a disposizione un modulo per proporre la denominazione varietale.

*Articolo 29***Esame della proposta**

1. Se una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali non è corredata di una proposta di denominazione varietale o se una denominazione varietale proposta non può essere approvata dall'Ufficio, questo ne informa immediatamente il richiedente, invitandolo a presentare una proposta o una nuova proposta e indicando le conseguenze derivanti da una mancata presentazione.

2. Se, al momento della ricezione dei risultati dell'esame tecnico e della descrizione della varietà, conformemente all'articolo 57, paragrafo 1 del regolamento di base, l'Ufficio constatata che il richiedente non ha presentato una proposta di denominazione varietale, respinge immediatamente la domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c) del regolamento di base.

*Articolo 30***Linee direttrici per le denominazioni varietali**

Il consiglio di amministrazione adotta linee direttrici per stabilire criteri uniformi e definitivi in relazione agli impedimenti all'attribuzione di una denominazione varietale, di cui all'articolo 63, paragrafi 3 e 4.

*CAPO II***OPPOSIZIONE***Articolo 31***Presentazione**

1. Nelle opposizioni di cui all'articolo 59 del regolamento di base si devono indicare :

- a) il nome del richiedente ed il numero di fascicolo della domanda contro cui viene presentata l'opposizione ;
- b) la designazione dell'opponente come parte ai sensi dell'articolo 2 ;
- c) se l'opponente ha designato un rappresentante legale, nome e indirizzo del rappresentante ;
- d) l'assunto, di cui all'articolo 59, paragrafo 3 del regolamento di base, su cui si fonda l'opposizione e l'indicazione di dati o fatti, prove ed argomentazioni presentati a sostegno dell'opposizione.

2. Se vengono presentate diverse opposizioni contro una stessa domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, l'Ufficio può istruirle in un unico procedimento.

Articolo 32

Rigetto

1. Se constata che l'opposizione non è conforme alle disposizioni dell'articolo 59, paragrafi 1 e 3 del regolamento di base o dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera d) o non fornisce dati sufficienti per identificare la domanda contro la quale viene presentata, l'Ufficio respinge l'opposizione come irricevibile, a meno che tali irregolarità non siano sanate entro un termine da esso stabilito.

2. Se rileva che l'opposizione non è conforme ad altre disposizioni del regolamento o del presente regolamento, l'Ufficio respinge l'opposizione come inammissibile, a meno che le irregolarità non siano sanate prima della scadenza del termine per presentare un'opposizione.

CAPO III

PRESERVAZIONE DELLA TUTELA COMUNITARIA DELLE VARIETÀ VEGETALI

Articolo 33

Obblighi del titolare in forza dell'articolo 64, paragrafo 3 del regolamento di base

1. Il titolare è tenuto a permettere l'ispezione del materiale della varietà e l'accesso al luogo in cui viene presentata l'identità della varietà, al fine di garantire le informazioni necessarie a valutare se la varietà sia mantenuta inalterata, in conformità dell'articolo 64, paragrafo 3 del regolamento.

2. Il titolare conserva registri scritti per garantire la verifica delle misure appropriate di cui all'articolo 64, paragrafo 3 del regolamento di base.

Articolo 34

Verifica tecnica della varietà tutelata

Salvo il dispositivo dell'articolo 87, paragrafo 4 del regolamento di base, la verifica tecnica delle varietà tutelate è eseguita conformemente alle linee direttrici, debitamente applicate all'atto della concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali nei confronti di tale varietà. Gli articoli 22, 24, 25, 26 e 27 si applicano, mutatis mutandis, all'Ufficio d'esame e al titolare.

Articolo 35

Altro materiale da utilizzare per la verifica tecnica

Se il titolare ha presentato materiale della varietà conformemente all'articolo 64, paragrafo 3 del regolamento di base, l'ufficio d'esame, previo consenso dell'Ufficio, può verificare detto materiale mediante un controllo di altro materiale prelevato sul terreno in cui è prodotto, dal titolare stesso o col suo consenso oppure prelevato da materiale commercializzato, dal titolare o col suo consenso, o prelevato da enti ufficiali di uno Stato membro, nell'ambito delle loro competenze.

Articolo 36

Modificazioni delle denominazioni varietali

1. Qualora una denominazione varietale debba essere modificata, conformemente all'articolo 66 del regolamento, l'Ufficio comunica i motivi della modificazione al titolare, stabilendo un termine entro cui presentare una proposta di denominazione varietale modificata, ed indicando che, in caso di mancata presentazione della proposta, la privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere annullata conformemente all'articolo 21 del regolamento di base. Ogni proposta del titolare deve essere presentata all'Ufficio per iscritto, in duplice copia.

2. Se la proposta di denominazione varietale modificata non può essere approvata dall'Ufficio, questo lo comunica immediatamente al titolare, fissando un nuovo termine entro il quale il titolare deve presentare una proposta adeguata e indicando che in caso di mancata proposta la privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere annullata conformemente all'articolo 21 del regolamento di base.

3. Gli articoli 31 e 32 si applicano, mutatis mutandis, ad un'opposizione presentata conformemente all'articolo 66, paragrafo 3 del regolamento di base.

CAPO IV

CONCESSIONE DI LICENZE COMUNITARIE DA PARTE DELL'UFFICIO

Sezione 1

Licenze obbligatorie

Articolo 37

Domanda di licenza obbligatoria

1. La domanda di licenza obbligatoria contiene :
 - a) la designazione, in quanto parti, del richiedente e del titolare della varietà interessata che ha presentato un'opposizione ;

- b) la denominazione varietale e la specie della varietà o delle varietà interessate ;
- c) una proposta relativa al tipo di atti contemplati dalla licenza obbligatoria ;
- d) una dichiarazione relativa ai motivi di interesse pubblico, comprendente dati circostanziati su fatti, prove ed argomentazioni attestanti i motivi di interesse pubblico invocati ;
- e) in caso di domanda di cui all'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento di base, una proposta per categorie di persone a cui va concessa la licenza obbligatoria, comprendente, eventualmente, i requisiti specifici connessi a detta categoria di persone.

2. La domanda ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1 o 5 deve essere corredata dei documenti comprovanti che una richiesta di licenza contrattuale non è stata accolta dal titolare opponente.

3. Una domanda ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento di base è corredata dei documenti comprovanti che non sono state accolte le richieste di persone che chiedevano la concessione di una licenza contrattuale al titolare opponente. Se il richiedente una licenza obbligatoria è la Commissione o uno Stato membro, l'Ufficio può derogare a questa norma in caso di forza maggiore.

4. Una richiesta di licenza contrattuale è considerata non accolta ai sensi dei paragrafi 2 e 3 se :

- a) il titolare opponente non ha fornito una risposta definitiva al richiedente entro un termine equo oppure
- b) il titolare opponente ha rifiutato di concedere una licenza contrattuale al richiedente oppure
- c) il titolare opponente ha offerto una licenza contrattuale al richiedente a condizioni di base manifestamente inique, comprese quelle relative ai diritti da versare al titolare, o a condizioni manifestamente inique nel loro complesso.

Articolo 38

Esame della domanda di licenza obbligatoria

1. Il procedimento orale e l'istruzione si svolgono di norma congiuntamente in un'unica udienza.
2. Le domande di un supplemento di procedimento orale e di istruzione sono inammissibili, ad eccezione di quelle fondate su circostanze modificate durante o dopo l'udienza.

3. Prima di prendere una decisione l'Ufficio invita le parti interessate a transigere in ordine ad una licenza contrattuale. L'Ufficio, eventualmente, può proporre la transazione.

Articolo 39

Titolarità di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali durante il procedimento

1. Se nel registro della privativa comunitaria per ritrovati vegetali è stata iscritta un'azienda di rivendicazione contro il titolare, conformemente all'articolo 98, paragrafo 1 del regolamento di base, l'Ufficio può sospendere il procedimento di concessione di una licenza obbligatoria e non riapirla prima dell'iscrizione nello stesso registro della decisione definitiva in merito o di un altro tipo di estinzione di tale azione.

2. In caso di trasferimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali con effetto per l'Ufficio, il nuovo titolare partecipa al procedimento come parte, su domanda del richiedente, se quest'ultimo ha chiesto, senza ottenerla, al nuovo titolare una licenza contrattuale entro due mesi dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio che il nome del nuovo titolare è stato iscritto nel registro della privativa comunitaria per ritrovati vegetali. La domanda del richiedente deve essere corredata di prove documentali sufficienti del suo vano tentativo ed eventualmente delle azioni del nuovo titolare.

3. Nel caso di una domanda di cui all'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento di base, il nuovo titolare partecipa al procedimento come parte. È esclusa l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 40

Contenuto della decisione sulla domanda

La decisione scritta è firmata dal presidente dell'Ufficio. La decisione contiene quanto segue :

- a) una dichiarazione che la decisione è rilasciata dall'Ufficio ;
- b) la data in cui la decisione è stata presa ;
- c) i nomi dei membri del comitato che hanno preso parte al procedimento ;
- d) il nome delle parti e dei loro rappresentanti legali ;
- e) il riferimento al parere del consiglio d'amministrazione ;
- f) l'indicazione delle questioni oggetto della decisione ;
- g) una sintesi dei fatti ;
- h) i motivi sui quali si fonda la decisione ;

i) il dispositivo della decisione dell'Ufficio; il dispositivo può precisare, se necessario, gli atti contemplati dalla licenza obbligatoria, le condizioni specifiche ad essa relative a la categoria delle persone interessate, con, eventualmente, i requisiti specifici di tale categoria.

Articolo 41

Concessione di una licenza obbligatoria

1. La decisione di concedere una licenza obbligatoria contiene una dichiarazione attestante i motivi di interesse pubblico pertinenti.

2. I seguenti motivi possono, in particolare, essere considerati di interesse pubblico:

- a) protezione della vita o della salute di uomini o animali;
- b) necessita di rifornire il mercato con materiali dotati di caratteristiche specifiche;
- c) necessità di continuare ad incoraggiare la selezione costante di varietà migliorate.

3. Le licenze obbligatorie non sono esclusive.

4. La licenza obbligatoria non può essere ceduta, se non in caso di cessione della parte di un'impresa che utilizza la licenza obbligatoria stessa, o in caso di cessione del diritto per una varietà essenzialmente derivata, di cui all'articolo 29, paragrafo 5 del regolamento di base.

Articolo 42

Condizioni relative alla persona a cui viene concessa una licenza obbligatoria

1. Salve le altre condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 3 del regolamento di base, la persona a cui viene concessa la licenza obbligatoria deve disporre di adeguate capacità finanziarie e tecniche per utilizzare la licenza obbligatoria stessa.

2. Il rispetto delle condizioni stabilite per la concessione di una licenza obbligatoria e indicate nella decisione relativa a tale licenza è considerato una delle circostanze di cui all'articolo 29, paragrafo 4 del regolamento di base.

3. L'Ufficio veglia a che la persona a cui viene concessa una licenza obbligatoria non possa intentare un'azione per la violazione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, a meno che il titolare non abbia rifiutato od omesso esercitarla entro due mese dalla data in cui gli è stata presentata una richiesta in tal senso.

Articolo 43

Categoria di persone che possiedono specifici requisiti

1. Una persona che intenda utilizzare una licenza obbligatoria e che appartenga ad una categoria di persone

in possesso dei requisiti specifici di cui all'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento di base, dichiara la propria intenzione all'Ufficio e al titolare, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella dichiarazione vanno indicati in particolare:

- a) nome e indirizzo della persona in possesso dei requisiti prescritti per le parti ai sensi dell'articolo 2;
- b) dati comprovanti il possesso dei requisiti specifici;
- c) atti da compiere;
- d) assicurazione che la persona dispone delle capacità finanziarie adeguate e informazioni circa le capacità tecniche per utilizzare la licenza obbligatoria.

2. Su richiesta, l'Ufficio iscrive nel registro della privativa comunitaria per ritrovati vegetali la persona in possesso dei requisiti connessi con dichiarazione di cui al paragrafo 1. Detta persona non ha il diritto di utilizzare la licenza obbligatoria prima dell'iscrizione sul registro. L'iscrizione viene comunicata all'interessato e al titolare.

3. L'articolo 42, paragrafo 3 si applica, *mutatis mutandis*, ad una persona iscritta nel registro a norma del paragrafo 2. Una sentenza o un qualsiasi tipo di estinzione di un'azione intentata in caso di infrazione si applica alle altre persone registrate o da registrare.

4. L'iscrizione nel registro di cui al paragrafo 2 può essere cancellata nel caso di mutamento dei requisiti specifici indicati nella decisione di concessione di una licenza obbligatoria o delle capacità tecniche e finanziarie stabilite a norma del paragrafo 2, intervenuto entro un anno dalla concessione della licenza obbligatoria o entro gli eventuali termini fissati nella concessione stessa. La cancellazione della registrazione viene comunicata alla persona registrata e al titolare.

Sezione 2

Licenze a norma dell'articolo 100, paragrafo 2 del regolamento di base

Articolo 44

Licenze a norma dell'articolo 100, paragrafo 2 del regolamento di base

1. Il precedente titolare può chiedere la concessione di una licenza non esclusiva al nuovo titolare, come previsto all'articolo 100, paragrafo 2 del regolamento di base, entro

due mesi, ed il licenziatario può presentare tale domanda entro quattro mesi dalla ricezione della comunicazione dell'Ufficio circa l'avvenuta iscrizione del nome del nuovo titolare nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali.

2. La domanda di licenza di cui all'articolo 100, paragrafo 2 del regolamento di base è corredata di documenti comprovanti che la domanda di cui al paragrafo 1 non è stata accettata. Si applica, *mutatis mutandis*, il disposto dell'articolo 37, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e paragrafo 4, dell'articolo 38, dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'articolo 40, salvo la lettera f), dell'articolo 41, paragrafi 3 e 4 dell'articolo 42.

TITOLO III

PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE DI RICORSO

Articolo 45

Contenuto del ricorso

Il ricorso contiene:

- a) i dati relativi al ricorrente in quanto parte ai sensi dell'articolo 2,
- b) il numero di fascicolo della decisione impugnata ed una dichiarazione da cui risulti la modificazione o l'annullamento richiesto.

Articolo 46

Ricezione del ricorso

All'atto della ricezione di un ricorso, l'Ufficio lo contrassegna con un numero di fascicolo del procedimento di ricorso e con la data di ricezione presso l'Ufficio e notifica al ricorrente il termine di trasmissione dei motivi del ricorso; l'omissione di detta notificazione non può essere fatta valere.

Articolo 47

Le parti nel procedimento di ricorso

1. L'Ufficio invia immediatamente copia del ricorso, contrassegnata dal numero di fascicolo e dalla data di ricezione alle parti che hanno partecipato al procedimento dinanzi all'ufficio.
2. Le parti di cui al paragrafo 1 possono essere parti nel procedimento di ricorso, ove lo richiedano entro due mesi dalla comunicazione della copia del ricorso.

Articolo 48

Ruolo dell'Ufficio

1. Il servizio dell'Ufficio di cui all'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento di base e il presidente della commissione di ricorso prendono le disposizioni preparatorie interne, affinché la commissione di ricorso possa esaminare il caso immediatamente dopo essere stata adita; il presidente designa gli altri due membri della commissione, conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento di base e designa un relatore prima di deferire il caso.
2. Prima del deferimento del caso, il servizio dell'Ufficio di cui all'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento di base trasmette senza indugio copia dei documenti inviati da una parte nel procedimento di ricorso alle altre parti nel medesimo.
3. Il presidente dell'Ufficio dispone la pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 89 prima del deferimento del caso.

Articolo 49

Inammissibilità del ricorso

1. Se il ricorso non è conforme alle disposizioni del regolamento di base, in particolare agli articoli 67, 68 e 69, o alle disposizioni del presente regolamento in particolare all'articolo 45, la commissione di ricorso ne dà comunicazione al ricorrente, invitandolo a sanare irregolarità se possibile, entro un termine fissato dalla commissione stessa. Se il ricorso non viene rettificato tempestivamente, la commissione di ricorso lo respinge come inammissibile.
2. Qualora venga presentato un ricorso contro una decisione dell'Ufficio impugnata in forza dell'articolo 74 del regolamento di base, la commissione di ricorso presenta immediatamente il ricorso come ricorso diretto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, col consenso del ricorrente; se il ricorrente non dà il proprio consenso, la commissione di ricorso può respingere il ricorso come inammissibile. Nel caso di un ricorso dinanzi la Corte di giustizia, detto ricorso si considera presentato alla Corte di giustizia nella data di ricezione da parte dell'Ufficio, in conformità dell'articolo 46.

Articolo 50

Procedimento orale

1. Dopo che il caso è stato deferito, il presidente della commissione di ricorso cita immediatamente le parti nel procedimento di ricorso al procedimento orale di cui all'articolo 77 del regolamento di base e richiama la loro attenzione sul disposto dell'articolo 59, paragrafo 2.
2. Il procedimento orale e l'istruzione si svolgono di norma congiuntamente in un'unica udienza.

3. Le domande di un supplemento di procedimento orale e di istruzione non sono ammissibili, ad eccezione di quelle fondate su circostanze modificatesi durante o dopo l'udienza.

Articolo 51

Esame dei ricorsi

Salvo disposizioni contrarie, le disposizioni relative al procedimento dinanzi all'Ufficio si applicano, *mutatis mutandis*, al procedimento di ricorso; le parti sono ascoltate come parti del procedimento di ricorso.

Articolo 52

Decisione sul ricorso

1. Entro tre mesi dalla chiusura del procedimento orale, la decisione sul ricorso viene comunicata per iscritto alle parti nel procedimento di ricorso.

2. La decisione scritta è firmata dal presidente della commissione di ricorso e dal relatore designato conformemente all'articolo 48, paragrafo 1. La decisione contiene quanto segue:

- a) la dichiarazione che la decisione è stata presa dalla commissione di ricorso,
- b) la data in cui è stata presa la decisione,
- c) i nomi del presidente e degli altri membri della commissione di ricorso che hanno preso parte al procedimento di ricorso,
- d) i nomi delle parti nel procedimento di ricorso e dei loro rappresentanti legali,
- e) l'indicazione delle questioni oggetto della decisione,
- f) una sintesi dei fatti,
- g) i motivi su cui si fonda la decisione,
- h) il dispositivo della decisione, compresa, se necessario, una decisione sulle spese o sulla restituzione delle tasse.

3. La decisione scritta è corredata dell'indicazione della possibilità di impugnare la decisione stessa e del termine relativo. Le parti nel procedimento di ricorso non possono far valere l'ommissione di tale indicazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO

CAPO I

DECISIONI, COMUNICAZIONI E DOCUMENTI

Articolo 53

Decisioni

1. Le decisioni dell'Ufficio sono firmate dall'agente responsabile sotto l'autorità del presidente dell'Ufficio e

ne riportano l'indicazione del nome, conformemente all'articolo 35 del regolamento di base.

2. Quando il procedimento orale si svolge dinanzi all'Ufficio, le decisioni possono essere orali. La decisione scritta viene inviata alle parti successivamente.

3. Le decisioni dell'Ufficio contro le quali si può presentare ricorso in forza dell'articolo 66 del regolamento di base o ricorso diretto in forza dell'articolo 74 del medesimo, sono corredate dell'indicazione della possibilità di impugnazione con ricorso o ricorso diretto e dei relativi termini. Le parti non possono far valere l'ommissione di tale indicazione.

4. Gli errori linguistici, gli errori di trascrizione e gli errori manifesti contenuti nella decisione dell'Ufficio vengono corretti.

Articolo 54

Certificato di privativa comunitaria per ritrovati vegetali

1. Quando concede una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, l'Ufficio rilascia, insieme alla decisione, un certificato di privativa comunitaria per ritrovati vegetali come prova della concessione.

2. L'Ufficio rilascia il certificato di privativa comunitaria per ritrovati vegetali nelle lingue ufficiali delle Comunità scelte dal titolare interessato.

3. Su richiesta, l'Ufficio può rilasciare un duplicato all'interessato, nel caso di comprovato smarrimento o distruzione del certificato originale.

Articolo 55

Comunicazione

Salvo disposizioni contrarie, le comunicazioni dell'Ufficio o di un ufficio d'esame menzionano almeno il nome dell'agente competente.

Articolo 56

Diritto di audizione

1. Se l'Ufficio rileva che non è possibile prendere una decisione sulla base della domanda presentata, deve comunicare le irregolarità alla parte nel procedimento interessato, chiedendole di sanare entro un termine da esso stabilito. In caso contrario, l'Ufficio prende la sua decisione.

2. L'Ufficio comunica le eventuali osservazioni da una parte alle altre parti nel medesimo procedimento chiedendo loro, se lo ritiene necessario, di rispondere entro un termine da esso stabilito. In assenza di risposte entro detto termine, l'Ufficio non prende in considerazione eventuali documenti pervenuti successivamente.

Articolo 57

Documenti presentati dalle parti

1. Un documento presentato dalle parti si considera alla data in cui esso è effettivamente pervenuto presso la sede dell'Ufficio, dell'organismo nazionale abilitato o dalla sezione distaccata di cui all'articolo 30, paragrafo 4 del regolamento di base.

2. Fatta eccezione per i documenti allegati, i documenti presentati dalle parti devono essere firmati dalle parti stesse o dal loro rappresentante legale.

3. L'Ufficio, con il consenso del consiglio di amministrazione, può permettere che una parte presenti documenti tramite telegramma, telescritto, telecopiatore o altri mezzi informatici di comunicazione, stabilendone le condizioni d'uso.

4. Se un documento non è stato debitamente firmato o se è stato consentito di presentarlo conformemente al disposto del paragrafo 3, la parte interessata è invitata a produrre l'originale del documento firmato, conformemente al disposto del paragrafo 2, entro un mese. Se il documento resta valido entro tale termine, resta valida la data di ricezione del documento iniziale, in caso contrario il documento si considera non ricevuto.

5. L'Ufficio può concedere una proroga del termine di cui al paragrafo 4, se la parte interessata può presentare i documenti di cui trattasi soltanto direttamente all'Ufficio. La proroga non può eccedere le due settimane.

6. I documenti che devono essere trasmessi alle altre parti e all'ufficio d'esame interessato, o che riguardano due o più domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali o di licenza, vengono presentati in un numero di copie sufficienti. Le spese per la fornitura delle copie mancanti sono a carico della parte interessata.

Articolo 58

Prove documentali

1. Le prove documentali di sentenze o decisioni che non provengono all'Ufficio sono ritenute sufficienti se ne

viene presentata una copia autenticata dall'autorità giudiziaria o amministrativa che ha emesso la sentenza o la decisione.

2. Le prove documentali di altri atti, che devono essere presentate dalle parti sono ritenute sufficienti quando sono presentate in originale o in copia autenticata.

CAPO II

PROCEDIMENTO ORALE E ISTRUZIONE

Articolo 59

Citazione a comparire nel procedimento orale

1. Nella citazione delle parti a comparire nel procedimento orale di cui all'articolo 77 del regolamento di base, va inserito un richiamo al paragrafo 2 del presente articolo. Viene dato un preavviso di almeno un mese per le citazioni delle parti, a meno che queste e l'Ufficio non si accordino su di un termine più breve.

2. Nel caso di mancata comparizione di una parte ritualmente citata a comparire dinanzi all'Ufficio, il procedimento può continuare in sua assenza.

Articolo 60

Istruzione da parte dell'Ufficio

1. Se ritiene necessario sentire le deposizioni delle parti, dei testimoni o dei periti eseguire un'ispezione, l'Ufficio decide in tal senso, stabilendo le misure di istruzione cui intende ricorrere, i fatti da provare e la data, l'ora e il luogo delle audizioni o delle ispezioni. Se una parte chiede la deposizione di testimoni e periti, la decisione dell'Ufficio stabilisce il termine entro cui la parte richiedente deve comunicare all'Ufficio i nomi e gli indirizzi dei testimoni e dei periti che desidera siano sentiti.

2. Viene dato un preavviso di almeno un mese per la citazione di una parte, di un testimone o di un perito, a meno che l'Ufficio e gli interessati non si accordino su un termine più breve. La citazione contiene quanto segue :

a) un estratto della decisione di cui al paragrafo 1, da cui risulti in particolare la data, l'ora e il luogo dell'ispezione ordinata e che indichi i fatti sui quali le parti, i testimoni e i periti devono essere sentiti ;

b) i nomi delle parti e i dati relativi ai diritti che dei testimoni o dei periti in forza dell'articolo 62, paragrafi 2, 3 e 4;

c) l'indicazione che la parte, il testimone o il perito possono essere inviati ad essere sentiti dalle competenti autorità, giudiziarie o non, del proprio Stato del domicilio e la richiesta che l'interessato informi l'Ufficio, entro un termine da quest'ultimo fissato, se è disposto a comparire dinanzi all'Ufficio.

3. Prima di essere sentiti la parte, il testimone o il perito, vengono informati che l'Ufficio può chiedere alle competenti autorità, giudiziarie o non, del loro Stato del domicilio, di riesaminare la deposizione resa sotto giuramento o in un'altra forma vincolante.

4. Le parti sono informate dell'audizione di un testimone o di un perito dinanzi alle competenti autorità, giudiziarie o non. Esse hanno il diritto di essere presenti e di rivolgere, tramite tali autorità o direttamente, domande alle parti, ai testimoni e ai periti chiamati a deporre.

Articolo 61

Incarico a periti

1. L'Ufficio decide in che forma deve essere presentata la perizia commissionata ad un perito.

2. Il mandato del perito contiene :

a) una descrizione circostanziata dei suoi compiti ;

b) il termine per la presentazione della perizia ;

c) i nomi delle parti ;

d) i dati relativi ai diritti di cui è titolare in forza dell'articolo 62, paragrafi 2, 3 e 4.

3. Ai fini della relazione del perito, l'Ufficio può chiedere che l'ufficio d'esame che ha effettuato l'esame tecnico della varietà considerata metta a disposizione il materiale conformemente alle istruzioni date. Se necessario, l'Ufficio può anche chiedere materiale alle parti o a terzi.

4. Alle parti viene fornita una copia ed eventualmente una traduzione di ogni perizia scritta.

5. Le parti possono ricusare un perito. Si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 48, paragrafo 3 e l'articolo 81, paragrafo 2 del regolamento di base.

6. L'articolo 13, paragrafi 2 e 3 si applica, mutatis mutandis, ai periti designati dall'Ufficio. L'Ufficio informa i periti designati circa gli obblighi di riservatezza.

Articolo 62

Costi dell'istruzione

1. L'istruzione può essere subordinata alla condizione che la parte richiedente l'istruzione depositi una somma il cui importo è fissato dall'Ufficio in funzione della stima delle spese.

2. I testimoni e i periti citati a comparire dinanzi all'Ufficio hanno diritto ad un adeguato rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Può essere concesso un anticipo.

3. I testimoni che hanno diritto al rimborso di cui al paragrafo hanno altresì diritto ad un adeguato compenso per il mancato guadagno e i periti, che non siano agenti dell'ufficio d'esame, hanno diritto ad un onorario per i loro servizi. I versamenti sono eseguiti ai testimoni dopo la deposizione e ai periti dopo l'espletamento dei loro compiti.

4. I pagamenti delle somme, dovute in forza dei paragrafi 2 e 3 e conformemente alla tabella tariffaria di cui all'allegato del presente regolamento, sono eseguiti dall'Ufficio.

Articolo 63

Verbali del procedimento orale e dell'istruzione

1. I verbali del procedimento orale e dell'istruzione contengono i relativi elementi essenziali, le dichiarazioni pertinenti e le posizioni delle parti, le deposizioni dei testimoni o dei periti ed il risultato delle eventuali ispezioni.

2. Del verbale della deposizione di un testimone, di un perito o di una parte viene data lettura o presentato all'interessato in modo che possa esaminarlo. Il verbale dà conto dell'avvenuto espletamento di detta formalità e della sua approvazione da parte della persona che ha deposto. In caso di mancata approvazione, vanno indicate le sue obiezioni.

3. Il verbale è firmato dall'agente che lo redige e dall'agente che conduce il procedimento orale o l'istruzione.

4. Alle parti viene fornita una copia e, se necessario, una traduzione del verbale.

CAPO III

NOTIFICAZIONE

*Articolo 64***Disposizioni generali**

1. Nel procedimento dinanzi all'Ufficio i documenti che devono essere notificati ad una parte sono presentati in originale se si tratta di certificati o in copia del documento originale autenticata dall'Ufficio. Le copie dei documenti provenienti da altre parti non necessitano autenticazione.

2. Se una o più parti hanno designato un rappresentante legale, i documenti vengono notificati conformemente al disposto del paragrafo 1.

3. La notificazione può essere eseguita come segue:

- a) per posta, conformemente all'articolo 65;
- b) con consegna a mano, conformemente all'articolo 66;
- c) con la pubblicazione di un'inserzione, conformemente all'articolo 67.

*Articolo 65***Notificazione per posta**

1. I documenti o le copie dei documenti per i quali è prevista la notificazione in forza dell'articolo 79 del regolamento di base sono notificati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. La notificazione a destinatari che non abbiano il domicilio, la sede o uno stabilimento nella Comunità e che non abbiano designato un rappresentante legale conformemente all'articolo 82 del regolamento di base, viene effettuata inviando i documenti tramite semplice lettera all'ultimo indirizzo del destinatario noto all'Ufficio. La notificazione si considera avvenuta per posta anche se la lettera viene rinviata in quanto non recapitabile al destinatario.

3. Quando la notificazione avviene tramite lettera raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, la raccomandata si considera consegnata al destinatario il decimo giorno successivo alla spedizione, salvo che la lettera non gli sia pervenuta o gli sia pervenuta in altra data; in caso di controversia, spetta all'Ufficio stabilire che la lettera è giunta a destinazione o stabilire la data in cui la lettera è stata recapitata al destinatario.

4. La notificazione tramite lettera raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, si considera avvenuta anche se il destinatario rifiuta di accettare la lettera o di accusarne ricevuta.

5. Negli altri casi di notificazione per posta, non contemplati dai paragrafi da 1 a 4, si applica la legge dello Stato sul territorio del quale la notificazione viene eseguita.

*Articolo 66***Notificazione con consegna a mano**

Presso i locali dell'Ufficio può essere eseguita la notificazione di un documento con consegna a mano al destinatario, il quale ne accusa ricevuta. La notificazione si considera avvenuta anche se il destinatario rifiuta di ricevere il documento o di accusare ricevuta.

*Articolo 67***Inserzione**

Se non è possibile reperire l'indirizzo del destinatario o se la notificazione a norma dell'articolo 65, paragrafo 1 è risultata impossibile, anche dopo un secondo tentativo da parte dell'Ufficio, la notificazione viene eseguita tramite un'inserzione nella pubblicazione periodica di cui all'articolo 89 del regolamento di base. Il presidente dell'Ufficio stabilisce le modalità della pubblicazione dell'inserzione.

*Articolo 68***Notificazione irregolare**

Se l'Ufficio non è in grado di provare che un documento pervenuto al destinatario è stato ritualmente notificato o se le disposizioni relative alla notificazione non sono state rispettate, il documento si considera notificato alla data stabilita dall'Ufficio come data di ricezione.

CAPO IV

TERMINI ED INTERRUZIONE DEL PROCEDIMENTO

*Articolo 69***Computo dei termini**

1. I termini sono fissati con riferimento ad anni, mesi, settimane o giorni.

2. I termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui si verifica il fatto considerato, fatto che può consistere in un atto o nella scadenza di un altro termine. Salvo disposizioni contrarie, quando l'atto è una notificazione, il fatto considerato è la ricezione del documento notificato.

3. In deroga al disposto del paragrafo 2, i termini possono decorrere dal quindicesimo giorno successivo al giorno della pubblicazione di un atto quando si tratta dell'inserzione di cui all'articolo 67, di una decisione dell'Ufficio non notificata all'interessato o di un atto di una parte che deve essere pubblicata.

4. Se è espresso in anni, il termine scade, dopo il numero di anni stabilito, nello stesso mese e nello stesso giorno del mese e del giorno in cui si è verificato il fatto; se il mese pertinente non ha un giorno con lo stesso numero, il termine scade l'ultimo giorno di tale mese.

5. Se è espresso in mesi, il termine scade, dopo il numero di mesi stabilito, il giorno che porta lo stesso numero del giorno in cui si è verificato il fatto; se il mese pertinente non ha un giorno con lo stesso numero, il termine scade l'ultimo giorno di tale mese.

6. Se è espresso in settimane, il termine scade, dopo il numero di settimane stabilito, il giorno che porta lo stesso nome del giorno in cui è avvenuto il fatto.

Articolo 70

Durata dei termini

Se il regolamento di base o il presente regolamento specificano un termine che deve essere stabilito dall'Ufficio, tale termine non deve essere inferiore a un mese né superiore a tre mesi. In alcuni casi speciali il termine può essere prorogato per un massimo di sei mesi, su richiesta presentata prima della scadenza del termine stesso.

Articolo 71

Proroga dei termini

1. Se un termine scade un giorno in cui l'Ufficio non è aperto per poter ricevere i documenti o in cui, per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, nella località in cui è situato l'Ufficio non viene distribuita la posta ordinaria, il termine è prorogato fino al primo giorno in cui l'Ufficio è aperto per poter ricevere i documenti e in cui viene distribuita la posta ordinaria. I giorni di cui alla prima frase sono decisi e comunicati dal presidente dell'Ufficio prima dell'inizio di ogni anno civile.

2. Se un termine scade in un giorno in cui vi sia un'interruzione generale o una conseguente turbativa del servizio di distribuzione della posta in uno Stato membro o tra lo Stato membro e l'Ufficio, il termine è prorogato fino al primo giorno successivo alla fine del periodo di interruzione o di ritardo per le parti aventi domicilio, sede o stabilimento nello Stato membro interessato o che hanno designato rappresentanti legali aventi sede in tale Stato. Nel caso in cui lo Stato membro interessato sia lo Stato in cui è situato l'Ufficio, la presente disposizione si applica a tutte le parti. La durata del periodo di interruzione o di turbativa è constatata e comunicata dal presidente dell'Ufficio.

3. Il dispositivo dei paragrafi 1 e 2 si applicano, mutatis mutandis, agli organismi nazionali o alle sezioni distac-

cate di cui all'articolo 30, paragrafo 4 del regolamento di base, come pure agli uffici d'esame.

Articolo 72

Interruzione del procedimento

1. Il procedimento dinanzi all'Ufficio è interrotto nei casi seguenti:

a) decesso o incapacità giuridica del richiedente e del titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o del richiedente una licenza che deve essere concessa dall'Ufficio o di un avente diritto ad usufruire di tale licenza o del rappresentante legale di dette parti;

b) impedimento giuridico sopravvenuto di dette parti a continuare il procedimento dinanzi all'Ufficio, derivante da un'azione contro i loro beni.

2. Se i dati necessari relativi all'identità della persona autorizzata a continuare il procedimento come parte o del rappresentante legale sono stati iscritti nel registro, l'Ufficio comunica a tali persone e alle altre parti la prosecuzione del procedimento stessa dalla data decisa dall'Ufficio.

3. I termini riprendono a decorrere dal giorno in cui viene ripreso il procedimento.

4. L'interruzione del procedimento non incide sulla continuazione dell'esame tecnico o della verifica della varietà interessata da parte dell'ufficio d'esame, se le tasse relative a detto esame sono già state pagate all'Ufficio.

CAPO V

RAPPRESENTANTE LEGALE

Articolo 73

Nomina di un rappresentante legale

1. La nomina di un rappresentante legale viene comunicata all'Ufficio. Nella comunicazione sono indicati il nome e l'indirizzo del rappresentante legale; si applica, mutatis mutandis, l'articolo 2, paragrafi 2 e 3.

2. Salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 4, nella comunicazione di cui al paragrafo 1 viene indicato altresì la situazione di lavoratore subordinato rispetto alla parte. Un lavoratore subordinato di una parte non può essere designato come rappresentante legale ai sensi dell'articolo 82 del regolamento di base.

3. La comunicazione non conforme al disposto dei paragrafi 1 e 2, viene considerata come non pervenuta.

4. Un rappresentante legale la cui nomina abbia cessato di avere effetto continua ad essere considerato rappresentante legale fino a quando detta cessazione non sia stata comunicata all'Ufficio. Salvo disposizioni contrarie, una nomina cessa di aver effetto nei confronti dell'Ufficio con la morte del rappresentato.

5. Se una pluralità di parti che agiscono congiuntamente non hanno comunicato all'Ufficio la nomina di un rappresentante legale, si presume che la parte indicata per prima in una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali o di licenza che l'Ufficio deve concedere, o in un'opposizione, sia stata indicata come rappresentante legale o delle altre parti.

Articolo 74

Procura

1. Alla comunicazione all'Ufficio della nomina di un rappresentante legale, viene allegata la procura firmata, da inserire nel fascicolo, entro un termine che l'Ufficio può specificare, salvo disposizioni contrarie. Se la procura non viene presentata entro tale termine, gli atti compiuti dal rappresentante legale si considerano non avvenuti.

2. La procura può riguardare una pluralità di procedimenti e deve essere presentata in un numero di copie pari a quello dei procedimenti. Può essere presentata una procura generale che conferisce al rappresentante legale il potere di agire in tutti i procedimenti relativi alla parte rappresentata. È sufficiente un unico documento in cui è incorporata la procura generale.

3. Il presidente dell'Ufficio può determinare il contenuto della procura e mettere a disposizione gratuitamente i moduli necessari, ivi inclusi quelli relativi alla procura generale di cui al paragrafo 2.

CAPO VI

RIPARTIZIONE E DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Articolo 75

Ripartizione delle spese

1. La decisione di nullità o annullamento di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o di un'altra decisione in merito ad un ricorso, regola altresì la questione delle spese.

2. In caso di ripartizione delle spese in base all'articolo 85, paragrafo 1 del regolamento di base, l'Ufficio indica tale ripartizione nella motivazione della decisione di nullità o annullamento di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o di una decisione in merito ad un ricorso. Le parti non possono far valere l'omissione di tale indicazione.

Articolo 76

Determinazione delle spese

1. Una domanda di determinazione delle spese è ammissibile soltanto se è stata presa la decisione in relazione alla quale è presentata la domanda stessa e, in caso di ricorso contro tale decisione, se la commissione di ricorso ha deciso in merito al ricorso stesso. Alla domanda va allegata una fattura delle spese, con le pezze d'appoggio.

2. Le spese possono essere determinate una volta che sia stata stabilita la loro attendibilità.

3. Alla parte che abbia sostenuto le spese di un'altra parte può essere imposto solo il rimborso delle spese di cui al paragrafo 4. Se la parte vincente in un procedimento è rappresentata da più di un agente, consulente o avvocato, sono a carico della parte soccombente soltanto le spese, di cui al paragrafo 4, riferite ad una di tali persone.

4. Le spese essenziali del procedimento includono quanto segue :

- a) spese per testimoni e periti pagate dall'Ufficio ;
- b) spese di viaggio e diaria di una parte e di un agente, consulente o avvocato nominato come rappresentante legale dinanzi all'Ufficio, in base alla tabella tariffaria relativa ai testimoni e ai periti ;
- c) remunerazione di un agente, consulente o avvocato debitamente nominato come rappresentante legale da una parte dinanzi all'Ufficio, in base alla tabella tariffaria di cui all'allegato.

Articolo 77

Regolamento delle spese

In caso di regolamento delle spese a norma dell'articolo 85, paragrafo 4 del regolamento di base, l'Ufficio conferma l'accordo in una comunicazione alle parti interessate. Se la comunicazione conferma anche gli importi da pagare, non è ammissibile una domanda di determinazione delle spese.

TITOLO V

Articolo 79

PUBBLICITÀ

**Iscrizione nel registro del trasferimento di una
privativa comunitaria per ritrovati vegetali**

CAPO I

REGISTRI, CONSULTAZIONE PUBBLICA E
PUBBLICAZIONI

1. Ogni trasferimento di privativa comunitaria per ritrovati vegetali viene iscritto nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali dietro presentazione o di prove documentali sufficienti o dell'atto di trasferimento o di documenti ufficiali che attestino il trasferimento o degli estratti dell'atto o dei documenti sufficienti a comprovare il trasferimento. L'Ufficio conserva copia di tali documenti nei propri fascicoli.

Sezione 1

2. L'iscrizione di un trasferimento può essere rifiutata soltanto nel caso d'inosservanza del disposto del paragrafo 1 e dell'articolo 23 del regolamento di base.

Registri

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano a qualsiasi trasferimento di un diritto ad una privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la quale sia stata iscritta una domanda nel registro delle domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali. I riferimenti al registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali si intendono fatti al registro delle domande di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

Articolo 78

Dati relativi al procedimento e alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali da inserire nei registri

1. Nel registro delle domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali sono iscritti i seguenti «altri elementi» di cui all'articolo 87, paragrafo 3 del regolamento;

- a) data di pubblicazione, qualora la pubblicazione sia un evento rilevante ai fini del computo dei termini;
- b) opposizioni e relative date, nomi ed indirizzi degli oppositori e dei loro rappresentanti legali;
- c) data di priorità (data e Stato della domanda precedente);
- d) azioni intentate contro le domande di cui all'articolo 98, paragrafo 4 e all'articolo 99 del regolamento relative al diritto ad una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o estinzione di tali azioni.

2. Su richiesta, sono iscritti nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali i seguenti «altri elementi» di cui all'articolo 87, paragrafo 3 del regolamento di base:

- a) la costituzione di un diritto di garanzia o di un diritto reale su di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali fornita come garanzia o diritto reale,
- b) le azioni di cui all'articolo 98, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 99 del regolamento di base, connesse con la privativa comunitaria per ritrovati vegetali e la decisione definitiva, o altra causa di estinzione di tali azioni.

3. Il presidente dell'Ufficio decide le modalità d'iscrizione e può decidere che dati ulteriori siano iscritti nei registri ai fini della gestione dell'Ufficio.

Articolo 80

Requisiti di iscrizione nei registri

Fatte salve altre disposizioni del regolamento di base o del presente regolamento, la domanda di iscrizione o di cancellazione dai registri può essere fatta da qualsiasi interessato. Essa deve essere presentata per iscritto ed essere corredata dei documenti d'appoggio.

Articolo 81

Requisiti per iscrizioni specifiche nei registri

1. Se una privativa comunitaria per ritrovati vegetali richiesta o concessa è coinvolta in un fallimento o in procedimenti analoghi, la circostanza viene iscritta gratuitamente nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali, anche su richiesta dell'autorità nazionale competente. L'iscrizione viene parimenti cancellata gratuitamente su richiesta dell'autorità nazionale competente.

2. Il disposto dal paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle azioni di cui agli articoli 98 e 99 del regolamento

di base e alla decisione definitiva o altra causa di estinzione di tali azioni.

3. In caso di identificazione di varietà iniziali e essenzialmente derivate da varietà iniziali, tutte le parti possono presentare, congiuntamente o separatamente, una richiesta di iscrizione al registro. La richiesta di una sola parte, è corredata di prove documentali sufficienti degli atti di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera h) del regolamento di base, che sostituiscano la richiesta dell'altra parte.

4. La richiesta di iscrizione di una licenza contrattuale esclusiva o di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali data in garanzia od oggetto di diritto reale, deve essere corredata di prove documentali sufficienti.

Articolo 82

Consultazione pubblica

1. I registri sono accessibili al pubblico presso la sede dell'Ufficio.

2. A chiunque ne faccia richiesta, sono rilasciati estratti dei registri, previo pagamento di una tassa amministrativa.

3. Il presidente dell'Ufficio può rendere accessibili al pubblico i registri presso la sede degli organismi nazionali riconosciuti o delle sezioni distaccate di cui all'articolo 30, paragrafo 4 del regolamento di base.

Sezione 2

Conservazione dei documenti, consultazione pubblica dei documenti e accesso alle sperimentazioni di coltura

Articolo 83

Conservazione dei fascicoli

1. I documenti relativi al procedimento sono conservati in fascicoli contrassegnati da un numero per ogni procedimento, salvo i documenti relativi all'esclusione o alla riacquisizione di membri della commissione di ricorso, di agenti dell'Ufficio o dell'ufficio d'esame interessato, che devono essere conservati a parte.

2. L'Ufficio conserva una copia del fascicolo di cui al paragrafo 1 (« copia del fascicolo ») che è considerata una copia completa ed autentica del fascicolo. Gli uffici d'esame conservano una copia dei documenti relativi alle procedure (« copia d'esame »), ma garantiscono in ogni momento il rilascio degli originali di cui l'Ufficio non dispone.

3. Il presidente dell'Ufficio può stabilire la forma del fascicolo da conservare.

Articolo 84

Consultazione dei documenti

1. Le domande di consultazione dei documenti sono presentate per iscritto all'Ufficio.

2. La consultazione dei documenti avviene presso la sede dell'Ufficio. Tuttavia, su richiesta, essa può avvenire presso la sede degli organismi nazionali riconosciuti o presso la sede delle sezioni distaccate di cui all'articolo 30, paragrafo 4 del regolamento di base, sul territorio dello Stato membro in cui il richiedente ha il proprio domicilio, la sede o uno stabilimento.

3. Su richiesta, la consultazione dei documenti avviene tramite il rilascio di copie dei documenti da parte dell'Ufficio al richiedente. Per tali copie sono esigibili tasse distinte. Su richiesta, la consultazione dei documenti può essere effettuata anche tramite comunicazione scritta delle informazioni contenute nei documenti. L'ufficio, tuttavia, può invitare l'interessato a consultare i documenti integrali, quando lo ritenga opportuno in considerazione della quantità di informazioni da fornire.

Articolo 85

Accesso alle sperimentazioni di coltura

1. Per avere accesso alle sperimentazioni di coltura va presentata richiesta scritta all'Ufficio. Col consenso dell'Ufficio, l'ufficio d'esame può dare accesso ai campi di sperimentazione.

2. Salvo il disposto dell'articolo 88, paragrafo 3 del regolamento di base, l'accesso generalizzato dei visitatori ai campi di sperimentazione può essere consentito, a condizione che tutte le varietà coltivate siano codificate e l'ufficio d'esame autorizzato abbia preso adeguate misure, approvate dall'Ufficio, per impedire l'esportazione di materiale e sia stato fatto il necessario per salvaguardare i diritti del richiedente o del titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

3. Il presidente dell'Ufficio può decidere modalità procedurali per l'accesso alle sperimentazioni di coltura ed un controllo delle misure preventive di cui al paragrafo 2.

Articolo 86

Informazioni riservate

Per il trattamento delle informazioni riservate, l'Ufficio mette gratuitamente a disposizione del richiedente una privativa comunitaria per ritrovati vegetali moduli per la presentazione di una richiesta di esclusione dalla consultazione pubblica di tutte le informazioni relative ai componenti, come previsto nell'articolo 88, paragrafo 3 del regolamento di base.

Sezione 3**Pubblicazioni****Articolo 87****Bollettino ufficiale**

1. Il documento da pubblicare almeno ogni due mesi conformemente all'articolo 89 del regolamento di base è denominato il Bollettino ufficiale dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, in prosieguo: « il Bollettino ufficiale ».

2. Il Bollettino ufficiale contiene anche le informazioni iscritte nei registri conformemente all'articolo 78, paragrafo 1, lettere c) e d), all'articolo 78, paragrafo 2 e all'articolo 79.

Articolo 88**Pubblicazione delle domande e di licenze che devono essere concesse dall'Ufficio e delle relative decisioni**

Sono pubblicati nel Bollettino ufficiale, la data di ricevimento di una domanda di licenza che deve essere concessa dall'Ufficio e di adozione della decisione in merito, i nomi e gli indirizzi delle parti e il tipo di decisione richiesta o adottata. Nel caso di una decisione di concessione di licenza obbligatoria, è pubblicato anche il contenuto della decisione.

Articolo 89**Pubblicazione dei ricorsi e delle relative decisioni**

Sono pubblicati nel Bollettino ufficiale la data di ricezione di un ricorso e di adozione della relativa decisione, i nomi e gli indirizzi delle parti nel procedimento di ricorso e il tipo di decisione richiesta o adottata.

CAPO II**COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA****Articolo 90****Comunicazione delle informazioni**

1. La comunicazione delle informazioni che devono essere scambiate conformemente all'articolo 90 del regolamento di base viene effettuata direttamente tra le autorità di cui a detto articolo.

2. La comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 91, paragrafo 1 del regolamento di base da parte dell'Ufficio o all'Ufficio può avvenire gratuitamente

tramite i competenti uffici per ritrovati vegetali degli Stati membri.

3. Il disposto del paragrafo 2 si applica, mutatis mutandis, alla comunicazione di informazioni di cui all'articolo 91, paragrafo 1 del regolamento, di base effettuata dall'ufficio d'esame o all'ufficio d'esame. L'Ufficio riceve una copia di tale comunicazione.

Articolo 91**Consultazione da parte delle autorità giudiziarie degli Stati membri o loro tramite**

1. La consultazione dei fascicoli di cui all'articolo 91, paragrafo 1 del regolamento di base viene eseguita su di una copia dei documenti originali del fascicolo, rilasciata dall'Ufficio esclusivamente a tal fine.

2. Durante il procedimento, le autorità giudiziarie degli Stati membri possono consentire a terzi l'accesso ai documenti trasmessi dall'Ufficio. L'accesso è disciplinato dall'articolo 88 del regolamento di base; l'Ufficio non impone oneri a tal fine.

3. All'atto della trasmissione dei fascicoli alle autorità giudiziarie degli Stati membri, l'Ufficio indica a quali restrizioni è soggetta la consultazione dei documenti relativi a domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, conformemente all'articolo 88 del regolamento di base.

Articolo 92**Procedura relativa alla rogatoria**

1. Ogni Stato membro designa un'autorità centrale che si impegna a ricevere la rogatoria disposta dall'Ufficio e a trasmetterla alle autorità giudiziarie o alle altre autorità competenti affinché ne sia data esecuzione.

2. L'Ufficio redige la rogatoria nella lingua dell'autorità competente o allega una traduzione in tale lingua.

3. Salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, l'autorità giudiziaria o le altre autorità competenti applicano il diritto interno quanto alle procedure da seguire per dare esecuzione alla richiesta. In particolare, esse applicano adeguate misure di esecuzione forzata conformemente al proprio diritto interno.

4. L'Ufficio è informato del momento e del luogo in cui vengono prese misure di istruzione o altri atti giudiziari connessi ed informa le parti, i testimoni ed i periti interessati.

5. Su richiesta dell'Ufficio, le autorità giudiziarie o le altre autorità competenti consentono la partecipazione degli agenti dell'Ufficio interessati e permettono loro di interrogare qualsiasi persona chiamata a deporre o direttamente o tramite l'autorità giudiziaria o d'altra autorità competente.

6. L'esecuzione della rogatoria non dà luogo ad alcun onere o tassa. Tuttavia, lo Stato membro in cui viene data esecuzione alla rogatoria può chiedere all'Ufficio il rimborso degli onorari dei periti e degli interpreti e delle spese derivanti dalla procedura di cui al paragrafo 5.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 93

Disposizioni transitorie

1. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, l'Ufficio paga un'indennità all'ufficio d'esame per l'esecuzione dell'esame tecnico, corrispondente al rimborso completo delle spese sostenute. Anteriormente al 27 aprile 1997, il consiglio di amministrazione adotta metodi uniformi per calcolare le spese e voci uniformi di spesa, applicabili a tutti gli uffici d'esame incaricati.

2. Entro il 27 ottobre 1996 il consiglio di amministrazione decide circa le linee direttrici per i test di cui all'articolo 22; il presidente dell'Ufficio presenta una proposta per tali linee direttrici anteriormente al 27 aprile 1996, tenendo conto delle relazioni d'esame che fanno parte dei risultati di cui all'articolo 116, paragrafo 3 del regolamento di base.

3. Il richiedente una privativa comunitaria per ritrovati vegetali ai sensi dell'articolo 116, paragrafi 1 o 2 del regolamento di base, fornisce una copia certificata dei risultati

di cui all'articolo 116, paragrafo 3 del medesimo, fino al 30 novembre 1995. Tale copia deve contenere i documenti connessi con il procedimento di concessione di una privativa nazionale per ritrovati vegetali e deve essere certificata dall'autorità dinanzi alla quale si è svolto tale procedimento. Se la copia certificata non viene fornita in tempo utile si applica l'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento di base.

Articolo 94

Deroghe

Nonostante l'articolo 27, paragrafo 1, l'Ufficio può prendere in considerazione relazioni d'esame concernenti i risultati di un esame tecnico su tale varietà eseguito a fini ufficiali in uno Stato membro, ed iniziato prima del 27 aprile 1996 a meno che il consiglio di amministrazione abbia deciso in merito alle linee direttrici per i test prima di tale data.

Articolo 95

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il disposto dell'articolo 27 si applica fino al 30 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

1. Il compenso da pagare ai testimoni e ai periti per le spese di viaggio e soggiorno di cui all'articolo 62, paragrafo 2 è calcolato come segue.
 - 1.1. Spese di viaggio
Per il viaggio di andata e ritorno tra il luogo di residenza o la sede e il luogo in cui avviene la procedura orale o l'istruzione :
 - a) l'importo di un biglietto ferroviario di prima classe, compresi i consueti supplementi, quando la distanza totale coperta con i collegamenti ferroviari più brevi non supera gli 800 km ;
 - b) l'importo del biglietto aereo in classe turistica quando la distanza totale coperta con i collegamenti ferroviari più brevi supera gli 800 km o se il collegamento più breve comporta una traversata marittima.
 - 1.2. Le spese di soggiorno sono pagate per un importo uguale all'indennità giornaliera di missione prevista per i funzionari di grado A4/A8 nell'articolo 13 dell'allegato settimo dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.
 - 1.3. Un testimone o un perito citato per una procedura dinanzi all'Ufficio riceve con la citazione un ordine di viaggio che indica gli importi che possono essere versati conformemente ai punti 1.1. e 1.2 ed un modulo per richiedere un anticipo delle spese. Prima che sia versato un anticipo ad un testimone o ad un perito, l'agente dell'Ufficio che ha ordinato l'istruzione o, in caso di procedura di ricorso, il presidente della commissione di ricorso competente deve verificare che l'interessato ne abbia diritto. Il modulo di richiesta di anticipo deve quindi essere rinviato all'Ufficio per la verifica.
 2. Il compenso che può essere pagato ad un testimone per la perdita di reddito, previsto nell'articolo 62, paragrafo 3, è calcolato come segue.
 - 2.1. Se un testimone deve assentarsi per un periodo totale inferiore o uguale a dodici ore, il compenso per la perdita di reddito è uguale ad un sessantesimo dello stipendio mensile di base di un agente dell'Ufficio di grado A4, primo scatto.
 - 2.2. Se un testimone deve assentarsi per un periodo totale superiore a dodici ore, ha diritto al pagamento di un ulteriore compenso pari ad un sessantesimo dello stipendio di base di cui al punto 2.1, per ogni successivo periodo di dodici ore iniziato.
 3. Il compenso da versare ai periti previsto all'articolo 62, paragrafo 3 è determinato caso per caso, tenendo conto della richiesta del perito stesso. L'Ufficio può decidere di invitare le parti della procedura a formulare le proprie osservazioni sulla cifra proposta. L'importo può essere pagato al perito soltanto se egli fornisce la prova, con pezze d'appoggio, che non è un agente dell'ufficio d'esame.
 4. I compensi versati ai testimoni o ai periti per la perdita di reddito o i compensi di cui ai punti 2 e 3 vengono effettuati dopo che il loro diritto ad ottenerli è stato accertato dall'agente dell'Ufficio che ha ordinato l'istruzione o, in caso di procedura di ricorso, dal presidente della commissione di ricorso competente.
 5. La remunerazione di un agente, di un consulente o di un avvocato che svolgono le funzioni di rappresentante legale di una parte, come previsto dall'articolo 76, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera c) è a carico dell'altra parte sulla base dei seguenti tassi massimi :
 - a) in caso di ricorso, esclusa l'istruzione che comprenda audizione di testimoni, pareri di periti o ispezioni : 500 ECU
 - b) in caso di istruzione nei procedimenti di ricorso che comporti audizione di testimoni, pareri di esperti o ispezioni : 250 ECU
 - c) in caso di procedimenti di nullità o annullamento di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali : 250 ECU.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1240/95 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1995

che fissa, per il mese di giugno 1995, il livello massimo del prezzo di ritiro per i pomodori di serra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 997/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma,

considerando che il mercato dei pomodori di serra presenta caratteristiche diverse da quelle del mercato dei pomodori di pieno campo; che i pomodori di serra consistono per lo più in prodotti delle categorie di qualità Extra e I, i cui prezzi sono nettamente più elevati di quelli dei prodotti di pieno campo;

considerando che, per sostenere più efficacemente il mercato dei pomodori di serra, occorre alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori la possibilità di fissare il prezzo di ritiro ad un livello superiore al prezzo di ritiro comunitario; che, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72, si ritiene opportuno calcolare il livello massimo del prezzo di ritiro di tali prodotti applicando ai prezzi fissati per il mese di giugno 1994 una variazione pari a quella stabilita del Consiglio in sede di determinazione dei prezzi di base e d'acquisto dei pomodori per il mese di giugno 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il mese di giugno 1995, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono fissare per i pomodori di serra prezzi di ritiro non superiori, in ecu per 100 kg netti, ai livelli sotto indicati:

giugno (dall'11 al 20): 36,33,
(dal 21 al 30): 33,41.*Articolo 2*

Le organizzazioni di produttori notificano alle autorità nazionali, che provvedono a comunicarli alla Commissione, gli elementi seguenti:

- il periodo durante il quale si applicano i prezzi di ritiro,
- i prezzi di ritiro previsti e praticati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 101 del 4. 5. 1995, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 1241/95 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1995

che riduce i prezzi di base e d'acquisto dei cavolfiori, delle pesche, delle nettarine e dei limoni per il mese di giugno 1995 in conseguenza del superamento del limite d'intervento fissato per la campagna 1994/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 997/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1146/94 della Commissione⁽³⁾ ha fissato a 64 300 t per i cavolfiori, a 303 600 t per le pesche, a 83 100 t per le nettarine e a 363 000 t per i limoni i limiti d'intervento per la campagna 1994/1995;

considerando che, a norma rispettivamente dell'articolo 16 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2240/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che fissa, per quanto concerne le pesche, i limoni e le arance, le modalità di applicazione dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91⁽⁵⁾, e a norma dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1121/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo all'introduzione di un limite di intervento per le mele e i cavolfiori⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92⁽⁷⁾, qualora, nel corso di una campagna di commercializzazione, le misure d'intervento adottate per i cavolfiori, le pesche, le nettarine e i limoni dovessero riguardare quantitativi che superano i limiti d'intervento fissati per i citati prodotti e per la stessa campagna, i prezzi di base e d'acquisto fissati per detti prodotti per la campagna successiva sono ridotti dell'1 % per fascia di superamento di 20 000 t per i cavolfiori, di 23 000 t per le pesche, di 3 000 t per le nettarine e di 11 200 t per i limoni;

considerando che, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, le misure d'intervento adottate nella Comunità per la campagna 1994/1995 hanno riguardato 170 676 t di cavolfiori, 798 916 t di pesche, 191 523 t di

nettarine e 479 001 t di limoni; che pertanto la Commissione ha constatato per la campagna in parola un superamento dei limiti d'intervento di 106 376 t per i cavolfiori, 495 316 t per le pesche, 108 423 t per le nettarine e 116 001 t per i limoni;

considerando che, ciò premesso, i prezzi di base e d'acquisto dei cavolfiori, delle pesche, delle nettarine e dei limoni fissati dal regolamento (CE) n. 1225/95 del Consiglio⁽⁸⁾ per la campagna 1995/1996 devono essere ridotti del 5 % per i cavolfiori, del 20 % per le pesche, del 20 % per le nettarine e del 10 % per i limoni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di base e d'acquisto di cavolfiori, delle pesche, delle nettarine e dei limoni per il periodo dal 1° al 30 giugno 1995 fissati dal regolamento (CE) n. 1225/95, sono ridotti del 5 % per i cavolfiori, del 20 % per le pesche, del 20 % per le nettarine e del 10 % per i limoni e corrispondono agli importi seguenti:

(ECU/100 kg)

	Prezzo di base	Prezzo di acquisto
Cavolfiori	28,06	12,16
Pesche	43,67	24,22
Nettarine	57,07	27,39
Limoni	46,14	27,08

I suddetti prezzi si riferiscono:

- ai cavolfiori « coronati » di categoria di qualità I, presentati in imballaggio,
- alle pesche delle varietà Amsden, Cardinal, Charles Ingouf, Dixired, Jeronimo, J. H. Hale, Merrill Gemfree, Michelini, Red Haven, San Lorenzo, Springcrest e Springtime, categoria di qualità I, calibro 61-67 mm, presentate in imballaggio,

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 101 del 4. 5. 1995, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 128 del 20. 5. 1994, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8.⁽⁶⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 21.⁽⁷⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.⁽⁸⁾ GU n. L 120 del 31. 5. 1995, pag. 34.

- alle nettarine delle varietà Armking, Crimsongold, Early sun grand, Fantasia, Independence, May grand, Nectared, Snow Queen e Stark red gold, categoria di qualità I, calibro 61-67 mm, presentate in imballaggio,
- ai limoni della categoria di qualità I, calibro 53-62 mm, presentati in imballaggio.

I prezzi non comprendono l'incidenza del costo dell'imballaggio in cui i prodotti sono presentati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1242/95 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1995

che fissa per il mese di giugno 1995 il prezzo minimo di acquisto dei limoni conferiti all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77, il prezzo minimo che i trasformatori devono versare ai produttori è fissato, a partire dalla campagna 1991/1992, al 105 % del prezzo medio di ritiro calcolato a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 997/95 della Commissione⁽⁴⁾; che il prezzo minimo deve essere fissato tenendo conto dei prezzi di base e di acquisto fissati per il mese di giugno 1995 dal regolamento (CE) n. 1225/95 del Consiglio⁽⁵⁾ e ridotti dal regolamento (CE) n. 1241/95 della Commissione⁽⁶⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77, la compensazione finanziaria non può essere superiore alla differenza tra il prezzo minimo di acquisto di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento e i prezzi praticati per la materia prima nei paesi terzi produttori;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per il mese di giugno 1995, il prezzo minimo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è così fissato :

Prezzo minimo : 15,77 ECU/100 kg netti.

Il prezzo minimo è fissato per merce in partenza dai centri di condizionamento dei prodotti.

Articolo 2

Per il mese di giugno 1995, l'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è così fissato :

Compensazione finanziaria : 10,48 ECU/100 kg netti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61.

⁽³⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 101 del 4. 5. 1995, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 120 del 31. 5. 1995, pag. 34.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 61 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CE) N. 1243/95 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1995

che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 586/93, recante deroga a talune disposizioni in materia di tenore di acidità volatile di taluni vini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, nonché dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 66, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 66 del regolamento (CEE) n. 822/87 ha stabilito il tenore massimo di acidità volatile dei vini; che si possono prevedere deroghe per taluni v.q.p.r.d., quando abbiano subito un invecchiamento di almeno due anni o siano elaborati secondo metodi particolari; che alcuni v.q.p.r.d. originari della Toscana, del Borlolese e della Francia sudoccidentale, sottoposti a un invecchiamento di oltre due anni e ad altre tecniche di elaborazione, presentano un tenore di acidità volatile superiore a quello indicato all'articolo 66 del regolamento (CEE) n. 822/87; che, affinché i vini in questione possano continuare ad essere elaborati secondo i metodi tradizionali, grazie ai quali possono acquisire le proprietà che li caratterizzano, è opportuno derogare all'articolo 66, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, per maggiore chiarezza, è preferibile inserire tale deroga nel regolamento (CEE) n. 586/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1252/94⁽⁴⁾, che raccoglie in un unico testo tutte le deroghe previste in materia di acidità volatile;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 586/93 è modificato come segue:

1) alla lettera b) sono aggiunti i seguenti tre trattini:

- « — Monbazillac,
- Jurançon,
- Pacherenc de Vic Eihl »;

2) alla lettera c), dopo il primo trattino è inserito il trattino seguente:

- « — i v.q.p.r.d. "Bianco dell'Empolese" designati con la tipologia "vin santo". »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 61 del 13. 3. 1993, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 137 dell'1. 6. 1994, pag. 45.

REGOLAMENTO (CE) N. 1244/95 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1431/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni di pollame, del regime di importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 406/95⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione nel quadro del regime di importazione previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 per il settore del pollame;

considerando che l'accordo agricolo concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, approvato dalla decisione 94/800/CE del Consiglio⁽⁵⁾, ha soppresso i prelievi all'importazione e prevede l'applicazione esclusivamente dei dazi della tariffa doganale comune; che quindi è necessario adattare in conformità il regolamento (CE) n. 1431/94;

considerando che, per evitare speculazioni, è necessario modificare le condizioni di accesso al regime in esame;

considerando che il comitato di gestione per le uova e il pollame non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1431/94 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 3, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
 - « a) il richiedente di un titolo di importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, di aver importato almeno 80 tonnellate (peso del prodotto) di prodotti di cui ai codici NC 0207, 1602 31 e 1602 39 nel corso di ciascuno dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di titolo. Tuttavia, sono esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti a consumatore finale. »
- 2) Negli allegati I, II e III, il termine « prelievo » è sostituito dai termini « dazio della tariffa doganale comune ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 44 del 28. 2. 1995, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1245/95 DELLA COMMISSIONE**del 31 maggio 1995****che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate il 31 maggio 1995 per gli scambi con la Spagna nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1112/93 della Commissione, del 6 maggio 1993, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile, nel settore delle carni bovine, agli scambi dei prodotti spediti dalla Comunità quale si componeva al 31 dicembre 1985 verso la Spagna e il Portogallo, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3810/91 e (CEE) n. 3829/92⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3083/94⁽²⁾, ha fissato i massimali indicativi applicabili nel settore delle carni bovine e i quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati titoli MCS in maggio e giugno 1995;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare le misure conservative che si rivelino necessarie qualora la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo per la campagna di commercializzazione in corso o per una parte di essa;

considerando che i quantitativi contenuti nelle domande di titolo presentate il 31 maggio 1995 appaiono talmente

cospicui da comportare il rischio di gravi perturbazioni sul mercato degli animali vivi; che occorre pertanto, a titolo di misure conservative, rilasciare titoli limitatamente ad una percentuale determinata dei quantitativi oggetto delle domande presentate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli animali vivi della specie bovina diversa dagli animali riproduttori di razza pura e dagli animali destinati a corride:

- 1) le domande di titoli MCS presentate il 31 maggio 1995 e trasmesse alla Commissione sono accettate limitatamente al 100 % per la Spagna;
- 2) le domande di titoli MCS possono nuovamente essere presentate a decorrere dal 29 giugno 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 42.

REGOLAMENTO (CE) N. 1246/95 DELLA COMMISSIONE**del 31 maggio 1995****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante alle modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 553/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato ;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 56 del 14. 3. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ecu/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	69,0
	060	80,2
	066	41,3
	068	32,4
	204	50,9
	212	117,9
	624	75,0
	999	66,7
0707 00 25	052	47,2
	053	166,9
	060	39,2
	066	68,6
	068	60,4
	204	49,1
	624	207,3
	999	91,2
0709 90 77	052	129,7
	204	77,5
	624	196,3
	999	134,5
0809 20 41, 0809 20 49	052	274,7
	400	424,3
	999	349,5

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 1247/95 DELLA COMMISSIONE**del 31 maggio 1995****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1224/95⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 30 maggio 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.

⁽⁶⁾ GU n. L 120 del 31. 5. 1995, pag. 32.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	39,61 ⁽¹⁾
1701 11 90	39,61 ⁽¹⁾
1701 12 10	39,61 ⁽¹⁾
1701 12 90	39,61 ⁽¹⁾
1701 91 00	51,35
1701 99 10	51,35
1701 99 90	51,35 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 1248/95 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 1995
che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1946/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1114/95⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CE) n. 1946/94 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 30 maggio 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00) a 0,15 ECU/100 kg.
2. Tuttavia, i prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio⁽⁷⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 59.

⁽⁶⁾ GU n. L 111 del 18. 5. 1995, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1249/95 DELLA COMMISSIONE**del 31 maggio 1995****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91⁽³⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CE) n. 178/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1177/95⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 52.

⁽⁵⁾ GU n. L 118 del 25. 5. 1995, pag. 23.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (*)		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (1)	ACP Bangladesh (1) (2) (3) (4)	Paesi terzi (escluso ACP e Bangladesh) (5)
1006 10 21	—	190,02	388,74
1006 10 23	—	185,05	378,81
1006 10 25	—	185,05	378,81
1006 10 27	284,11	185,05	378,81
1006 10 92	—	190,02	388,74
1006 10 94	—	185,05	378,81
1006 10 96	—	185,05	378,81
1006 10 98	284,11	185,05	378,81
1006 20 11	—	238,61	485,93
1006 20 13	—	232,40	473,52
1006 20 15	—	232,40	473,52
1006 20 17	355,14	232,40	473,52
1006 20 92	—	238,61	485,93
1006 20 94	—	232,40	473,52
1006 20 96	—	232,40	473,52
1006 20 98	355,14	232,40	473,52
1006 30 21	—	293,18	615,17
1006 30 23	—	338,30	705,31
1006 30 25	—	338,30	705,31
1006 30 27	528,98	338,30	705,31
1006 30 42	—	293,18	615,17
1006 30 44	—	338,30	705,31
1006 30 46	—	338,30	705,31
1006 30 48	528,98	338,30	705,31
1006 30 61	—	312,66	655,16
1006 30 63	—	363,13	756,10
1006 30 65	—	363,13	756,10
1006 30 67	567,07	363,13	756,10
1006 30 92	—	312,66	655,16
1006 30 94	—	363,13	756,10
1006 30 96	—	363,13	756,10
1006 30 98	567,07	363,13	756,10
1006 40 00	—	64,54	136,34

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(5) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato.

(6) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente da prelievo, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE modificata.

REGOLAMENTO (CE) N. 1250/95 DELLA COMMISSIONE**del 31 maggio 1995****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1149/95⁽³⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso del regolamento (CE) n. 1222/94 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1222/94 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme

generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati⁽⁴⁾, modificato dall'atto di adesione da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90⁽⁵⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 455/95⁽⁷⁾, autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁸⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

3. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 116 del 23. 5. 1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

⁽⁷⁾ GU n. L 46 dell'1. 3. 1995, pag. 31.

⁽⁸⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

Per la Commissione
 Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 1995, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	68,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88	56,66
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	108,64
ex 0405 00	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88	20,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	167,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	160,00

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1995

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di movimenti per orologi originari della Malaysia e della Thailandia

(95/187/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

B. SITUAZIONE ATTUALE DELL'INDUSTRIA
COMUNITARIA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 5 e 9, paragrafo 1,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue :

(2) Poco tempo dopo l'imposizione delle misure provvisorie, la società France Ebauches SA (di seguito denominata FE), che era l'unico produttore comunitario e quindi l'industria comunitaria denunziante in questo procedimento, è stata posta in amministrazione controllata. Nel mese di ottobre 1994, la Commissione è stata informata che il tribunale francese competente per gli affari commerciali aveva accettato un'offerta da una società denominata Société Nouvelle France Ebauches SA (di seguito denominata SNFE), per mantenere la FE in attività.

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 1076/94 ⁽³⁾, di seguito denominato « il regolamento provvisorio », la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di movimenti per orologi originari della Malaysia e della Thailandia, che rientrano nel codice NC 9108 11 00. Con il regolamento (CE) n. 2198/94 ⁽⁴⁾, il dazio è stato prorogato per un periodo massimo di due mesi. Il periodo di validità del dazio provvisorio è scaduto l'11 novembre 1994.

(3) Data la modifica della situazione dell'industria comunitaria, la Commissione ha esaminato se questo nuovo elemento possa giustificare il cambiamento delle conclusioni contenute nel regolamento provvisorio. A tale proposito, la Commissione ha notato che l'industria comunitaria denunziante è costituita da una sola società, la FE, che non produce più movimenti per orologi, dato che la sua attività è stata rilevata dalla SNFE. In seguito all'acquisizione, la SNFE ha chiesto esplicitamente che il procedimento fosse interrotto. In tali circostanze, considerando che la denuncia non è più sostenuta dai produttori che complessivamente effettuano una proporzione notevole della produzione comunitaria totale di tale prodotto, risulta evidente che le misure di difesa non sono necessarie e che il procedimento deve essere chiuso.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 236 del 10. 9. 1994, pag. 1.

C. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (4) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che il procedimento deve essere chiuso senza l'imposizione di misure di difesa.
- (5) Il comitato consultivo è stato sentito e non ha sollevato obiezioni.
- (6) Le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni sulla cui base la Commissione intendeva chiudere il procedimento e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni,

cui al codice NC 9108 11 00 originari della Malaysia e della Thailandia.

2. Gli importi garantiti a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CE) n. 1076/94 saranno liberati.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

DECIDE:

Articolo Unico

1. È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di movimenti per orologi di

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente
